SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2001, n. **8.**

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina . . . . . Pag. 5

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 10 gennaio 2001, n. **9.**

Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2001.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2000. Scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001.

Accettazioni delle dimissioni rassegnate dall'on. avv. Armando Veneto dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 2001.

Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2001.

Delega al Ministro degli affari esteri on. Lamberto Dini per l'attuazione della legge 8 giugno 2000, n. 149, recante disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova . Pag. 13

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2001.

Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici. . . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 30 gennaio 2001.

Approvazione della certificazione e definizione delle relative modalità di invio ai fini della concessione del contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili e 2000 a causa dell'accatastamento degli immobili classificabili nel gruppo catastale D . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale dei progetti europei Socrate/Erasmus per il periodo 1999/2000, ai sensi della legge n. 183/1987. . . . . Pag. 17

DECRETO 9 gennaio 2001.

Obiettivo 5a nelle regioni fuori obiettivo 1 (azioni indirette). Reintegro delle risorse programmate a seguito del terremoto nelle regioni Umbria e Marche, ai sensi della legge n. 183/1987. . . . . Pag. 18

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000», di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987 Pag. 19

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º agosto 2000 e scadenza 1º agosto 2007, settima e ottava tranche. . . . . Pag. 20

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, undicesima e dodicesima tranche. Pag. 21

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1º novembre 1999 e scadenza 1º novembre 2010, diciannovesima e ventesima tranche. . . . . Pag. 23

DECRETO 25 gennaio 2001.

Trasferimento di debito dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione . . . . Pag. 25

Ministero della sanità

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Appia», in comune di Roma - Società Sorgenti S.p.a. . . . . . . Pag. 25

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Prealpi», in comune di Villa d'Almè - Società Fonti Prealpi S.p.a. Pag. 26

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sassovivo», in comune di Foligno - Ditta Massenzi Evelino Pag. 26

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Ventasso», in comune di Busana - Società Nuova S.A.MI.CER. S.p.a. . . . . Pag. 27

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Regina», in comune di Montecatini Terme - Società Terme di Montecatini S.p.a . . . . Pag. 28

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte di Palme» in comune di Fermo - Ditta Fedeli Domenico Pag. 28

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Cottorella», in comune di Rieti - Società Antiche Fonti di Cottorella S.p.a. . . . . Pag. 29

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «S. Bernardo», in comune di Garessio . . . . Pag. 29

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Reparata», in comune di Civitella del Tronto . . . . . . Pag. 30

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Lucia», in comune di Bonorva . . . . Pag. 31

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sveva», in comune di Rionero in Vulture . . . . Pag. 31

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vesuvio», in comune di Ercolano . . . . Pag. 32

DECRETO 18 gennaio 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Calena», in comune di Teano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. Pag. 33

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Marco», in Minturno . . . . Pag. 33

DECRETO 2 febbraio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Eizmendi Pérez Maria quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista . . . . Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 29308). . . . . Pag. 34

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, unità di Città di Castello e Roma. (Decreto n. 29309) . . . . Pag. 35

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 gennaio 2001.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale . . . . Pag. 36

DECRETO 23 gennaio 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» . . Pag. 46

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 gennaio 2001.

Modifica al decreto dell'11 aprile 1996, recante il «Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore» . . . . Pag. 46

DECRETO 2 febbraio 2001.

Rettifiche all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore industria . . . . Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2001.

Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette . . . . Pag. 47

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Assicuratrice milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Assago. (Provvedimento n. 01790) . . . . Pag. 69

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001.

Modificazione allo statuto . . . . Pag. 72

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, coordinato con la legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», corredato delle relative note . . . Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 77

Ministero delle finanze: Autorizzazione ad istituire un deposito fiscale alla So.Se.Ma. S.r.l., in Livorno .... Pag. 77

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Eridano 2», in Parma .... Pag. 77

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio cooperative edilizie Centro Nord», in Parma .... Pag. 77

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 13 febbraio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia .... Pag. 77

Banca d'Italia:

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano.................................. Pag. 77

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca popolare del Levante società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», in Bari, in amministrazione straordinaria .... Pag. 78

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano, in liquidazione coatta amministrativa .... Pag. 78

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano................................ Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano....................... Pag. 78

Comune di Tuglie: Approvazione definitiva del piano regolatore generale .... Pag. 78

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2001, n. **8.**

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'emergenza BSE

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dell'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonché per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di L. 450.000 per capo di età non superiore a trenta mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennità è fissata in lire un milione per ogni bovino riacquistato, sino al massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito:

a) lire 50 miliardi;
b) lire 51 miliardi;
c) lire 1 miliardo;
d) lire 48 miliardi;
e) lire 5 miliardi.

Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

7. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

8. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.

Art. 2.

Agevolazioni

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi conpresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello unico 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all'industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all'1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

Art. 3.

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a L. 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da L. 50.000.000 a L. 150.000.000.

4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.».

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio

non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.».

3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma lettere *b)* e *c)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Istituzione di un Consorzio obbligatorio

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio statale per essere riassegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0057

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 gennaio 2001, n. **9.**

Regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 391 inerente «Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454»;

Visto l'articolo 1, comma 4, del suddetto regolamento n. 454 del 1994, il quale dispone che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, l'Amministrazione del commercio con l'estero, con apposito regolamento, definisce i termini entro i quali devono compiersi le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra Amministrazione sia competente all'atto finale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le Unità dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 189/2000, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 novembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 21 dicembre 2000, prot. 46316;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le attività endoprocedimentali del Ministero del commercio con l'estero, nei procedimenti per i quali altra Amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito dalle tabelle allegate.

Art. 2.

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante il Bollettino ufficiale ed il sito Internet del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 5

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Procedimento	Fonte normativa	Unità organica	Termine
Formulazione di un parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali - ai fini del rilascio dell'atto definitivo alla stessa spettante in merito all'attività promozionale all'estero delle regioni	legge n. 59/1997	Divisione II	30 giorni

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Procedimento	Fonte normativa	Unità organica	Termine
Informazioni ed elementi valutazione commerciale e promozionale, programmi presentati dalle ditte con domanda di finanziamento alla SIMEST S.p.a.	legge n. 394/81 - Regolamento n. 467 del 22.9.1999	Divisione II	30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla SIMEST S.p.a.
Parere alla SIMEST S.p.a. per consolidamento	legge n. 394/81 - Regolamento n. 467 del 22.9.1999	Divisione II	30 giorni dalla richiesta della SIMEST S.p.a.
Piano annuale controlli programmi finanziati	legge n. 394/81 - Regolamento n. 467 del 22.9.1999	Divisione II	Entro il 31 gennaio di ciascun anno
Parere alla SIMEST S.p.a. per gli aspetti economico-commerciali della gara internazionale (fase istruttoria)	legge n. 304/90 - Regolamento n. 441/99, art. 7	Divisione II	30 giorni dalla richiesta della SIMEST S.p.a.
Controllo diretto in loco, deliberato preventivamente dal Comitato agevolazioni Fondo 394	legge n. 304/90 - Regolamento n. 441/99, art. 12	Divisione II	Entro la fine di ciascun trimestre, per i controlli da effettuare nel trimestre successivo
Informazioni alla SIMEST S.p.a. sulla validità economica e commerciale dell'attività da finanziare e sui mercati esteri di destinazione	decreto ministeriale 23.3.2000, n. 136, di attuazione del decreto legislativo 31.3.1998, n. 143, art. 22, comma 5, lettere *a)* e *h)*	Divisione II	30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della SIMEST S.p.a.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Procedimento	Fonte normativa	Unità organica	Termine
Adempimenti finalizzati alla liquidazione della pensione provvisoria di reversibilità nei casi di decesso in servizio	decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092, art. 158	Divisione IV	30 giorni
Adempimenti finalizzati alla liquidazione del trattamento di buonuscita E.N.P.A.S.	decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1032 - legge 29.1.1994, n. 87	Divisione IV	60 giorni
Adempimenti finalizzati alla riliquidazione del trattamento di liquidazione E.N.P.A.S.	decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1032 - legge 29.1.1994, n. 87	Divisione IV	60 giorni (dall'acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico economico)
Adempimenti finalizzati al riscatto ai fini previdenziali	decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1032 - legge 29.1.1994, n. 87 - legge 24.12.1986, n. 958	Divisione IV	120 giorni (dalla data di acquisizione della necessaria documentazione da parte di enti, amministrazioni, etc.)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia aia sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1994, n. 168.

— Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 391, inerente «Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2000, n. 302.

— L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 454 del 1994, recita: «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1994, n. 118.

— Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1999, n. 123.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 recita: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

01G0055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei sevizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cupido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 29 dicembre 2000, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

mento n. 2381/25-3/Gab. del 29 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Cupido.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bertinoro (Forlì-Cesena), ed il sindaco nella persona del dott. Giancarlo Zeccherini;

Considerato che, in data 22 dicembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bertinoro (Forlì-Cesena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Grani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bertinoro (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giancarlo Zeccherini.

Il citato amministratore, in data 22 dicembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Forlì-Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3776/Gab. dell'11 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bertinoro (Forlì-Cesena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Grani.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2001.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2000. Scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto datato 24 maggio 2000, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila), per effetto della decadenza del signor Mario Frigioni dalla carica di sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata con sentenza emessa dal tribunale di Avezzano in data 22 settembre 1999, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 14 marzo 2000;

Visto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15270/00 in data 6 novembre 2000, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità del sig. Frigioni alla carica di sindaco del comune sopraindicato;

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno il presupposto di legge in base al quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila);

Visto che, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati dalla legge, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente detreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 24 maggio 2000 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) è sciolto.

Art. 3.

La dott.ssa Franca Santoro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Frigioni. Successivamente, con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 2000, il predetto civico consesso è stato sciolto per la decadenza del sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata dalla Corte di appello di L'Aquila la con sentenza in data 14 marzo 2000.

A seguito del ricorso proposto dal sig. Frigioni la Corte di cassazione, con decisione n. 15270/00, pronunciata in data 6 novembre 2000, ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale ha affermato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità dell'interessato alla carica di sindaco del comune di Ortucchio.

Considerato che in tal modo è venuto meno il presupposto in base al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si reputa necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento.

Nel consiglio comunale, rimasto in carica in base alla normativa vigente, confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è successivamente determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 novembre 2000, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente da otto consiglieri, su dodici assegnati dalla legge all'ente.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Il prefetto di L'Aquila, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato ed ha disposto la nomina, con provvedimento n. 6102/Gab. del 10 novembre 2000, di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile coli il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubbllica, datato 24 maggio 2000, in quanto non più rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 24 maggio 2000 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Ortucchio (L'Aquila), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Santoro.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001.

Accettazioni delle dimissioni rassegnate dall'on. avv. Armando Veneto dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Sottosegretario di Stato alle Finanze on. avv. Armando Veneto, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Armando Veneto, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Del Turco, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2001
Registro n. 1, Ministeri istituzionali, foglio n. 389

01A1610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 2001.

Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale definisce le procedure per la perequazione dei trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, demandando alla

legge finanziaria per il triennio 2000-2002 l'indicazione dell'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi considerati;

Visto l'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale, per le finalità di cui all'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha determinato in L. 100 miliardi, per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, la somma da utilizzare nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale della carriera diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Tenuto conto che è stata definita da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate, la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che è necessario stabilire, ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge n. 266/1999, i criteri, l'ammontare e le decorrenze degli emolumenti da attribuire con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Rilevato che il richiamato provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992, è da ritenere ormai sostituito da quello previsto dall'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come già provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2000) per l'adeguamento annuale delle categorie di personale non contrattualizzate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, il riequilibrio del trattamento economico dei dirigenti civili e militari non contrattualizzati deve essere realizzato secondo i criteri individuati all'art. 1, comma 2, della medesima legge e che tra i predetti criteri va applicato quello relativo agli effetti pensionistici;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 2000, un'indennità perequativa determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) L. 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

b) L. 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

2. L'indennità perequativa, da erogare utilizzando quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Roma, 3 gennaio 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 223

01A1442

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2001.

Delega al Ministro degli affari esteri on. Lamberto Dini per l'attuazione della legge 8 giugno 2000, n. 149, recante disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale l'on.le dott. Lamberto Dini è stato nominato Ministro degli affari esteri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149, recante: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova»;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro degli affari esteri on.le Lamberto Dini è delegato ad esercitare i compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'attuazione della legge 8 giugno 2000, n. 149, recante «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova», avvalendosi della struttura di missione di cui all'art. 2 della medesima legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 323

01A1557

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2001.

Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ai fini della determinazione dei compensi relativi agli organi di amministrazione e controllo di enti pubblici e di organismi pubblici i cui ordinamenti prevedono almeno un organo collegiale di amministrazione o di controllo, e coerentemente con il più ampio quadro della loro riforma generata dalla legge n. 59/1997 e successive disposizioni, si rende necessario individuare dei parametri di riferimento idonei ad assecondare scelte equilibrate ed organiche, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le altre amministrazioni interessate, sottratte ad una logica di intervento settoriale ed in un'ottica aziendalistica.

Si tratta in sostanza di delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte all'esame pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di enti e organismi nonché delle peculiari componenti soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico incarico.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire appositi criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio o dalle discipline ordinamentali dei singoli enti o organismi che vengono aggregati per la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore omogeneo e considerati poi nello specifico per la reale valenza strategica in un determinato contesto, per il livello di responsabilità e per i requisiti di professionalità richiesti agli interessati. In questo modo è possibile la ponderazione di tutte le fattispecie significative per le finalità che qui interessano, in base alla quale pervenire all'individuazione di misure indicative dei relativi compensi.

In primo luogo vanno considerati:

a) gli indici finanziari (entrate proprie o spese) e patrimoniali dell'ente;

b) la consistenza di personale utilizzato;

c) il reale assetto organizzativo;

d) l'eventuale articolazione territoriale;

e) la specifica t'unzione ed il livello di complessità dell'organo.

Attraverso l'utilizzazione dei predetti elementi indicativi sarà possibile giungere ad un primo livello di «pesatura» degli enti, da cui ricavare — mediante l'utilizzo di un compenso mediano (c.d. «piede») determinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed adeguato con cadenza triennale — gli importi base degli emolumenti da riconoscere: questi sono coerenti con il livello di complessità e rilevanza riscontrato, anche in relazione alle peculiarità delle funzioni istituzionali e proporzionati all'incidenza dei parametri considerati.

Il secondo livello di analisi e valutazione sarà mirato invece a garantire più analiticamente un congruo apprezzamento di tutte le peculiarità degli enti ed organismi, suddivisi per comparti e tipologie di attività omogenee.

Per il perseguimento di tali finalità si terrà conto in particolare:

della collocazione nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti - priorità oggettivamente individuabili e come tali da esplicitare nella parte motiva del provvedimento da assumere - e dell'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo, anche attraverso l'acquisizione di professionalità specialistiche funzionali allo scopo;

dell'effettivo livello di responsabilità, non sempre efficacemente espresso dalla dimensione dell'ente e dal livello di spesa;

della specifica qualificazione professionale dell'interessato, delle condizioni di mercato esistenti per la specifica professionalità necessaria, nonché del regime d'impegno richiesto.

L'utilizzazione di tutti i parametri e criteri illustrati, che coprono l'intero ventaglio dei fattori di ponderazione necessari, renderà possibile definire in modo equilibrato gli importi degli emolumenti da riconoscere.

Sul piano operativo si precisa poi che, nell'osservanza delle disposizioni di legge. regolamentari o statutarie che disciplinano i singoli enti od organismi pubblici. di regola la determinazione dei compensi verrà effettuata con delibera dell'organo di amministrazione a decorrere dalla data di assunzione della stessa o data successiva ed a valere per il residuo mandato dei componenti dell'organo per il quale i compensi sono fissati.

La eventuale richiesta di revisione dei compensi da parte degli enti ed organismi pubblici. nel corso di svolgimento del mandato, può essere presa in considerazione soltanto se correlata a sostanziali modifiche intervenute negli ordinamenti degli enti ed organismi stessi.

La delibera di determinazione dovrà certificare la sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura dei nuovi o maggiori oneri.

Le delibere di cui sopra, sempre nell'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari o statutarie concernenti il singolo ente, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e all'amministrazione vigilante, che ne valutano la congruenza con il quadro d'insieme delineato dalla presente direttiva.

La presente direttiva opera dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2001
Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 162

01A1461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 gennaio 2001.

Approvazione della certificazione e definizione delle relative modalità di invio ai fini della concessione del contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili e 2000 a causa dell'accatastamento degli immobili classificabili nel gruppo catastale D.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale: «A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito»;

Visto in particolare l'ultimo periodo del richiamato art. 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000, che dispone: «Per l'attribuzione del contributo i comuni inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attribuzione del contributo statale di cui all'art. 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, citato in premessa, destinato ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D, gli enti interessati trasmettono apposita certificazione secondo il modello di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. È approvato il modello di certificato di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale i comuni attestano la differenza tra il gettito, derivante dai fabbricati classificati nella categoria catastale D, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 calcolato con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso, in relazione ai predetti immobili, in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille.

Art. 3.

1. I comuni trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 il certificato di cui all'art. 2 alle prefetture competenti per territorio, le quali provvedono ad inoltrarli al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore generale: MORCONE

ALLEGATO A

COMUNE..

PROVINCIA DI...

CODICE ENTE

ALLA PREFETTURA DI:

....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER GLI ANNI 1998, 1999 E 2000 A SEGUITO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CATASTALE AI FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D;

Visto l'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del ....

SI DICHIARA

che il comune di rispetto all'anno 1993 ha subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati della categoria catastale D, per i seguenti importi:

- *Gettito I.C.I. riscosso nell'anno 1993 con l'aliquota al 4°/oo L*...

- *Differenza tra il gettito I.C.I. riscosso nell'anno 1993 al 4°/oo*
  e il gettito I.C.I. riscosso nell'anno 1998 con l'aliquota al 4°/oo L....................................

- *Differenza tra il gettito I.C.I. riscosso nell'anno 1993 al 4°/oo*
  e il gettito ICI riscosso nell'anno 1999 con l'aliquota al 4°/oo L......................................

- *Differenza tra il gettito I.C.I. riscosso nell'anno 1993 al 4°/oo*
  e il gettito ICI riscosso nell'anno 2000 con l'aliquota al 4°/oo L......................................

BOLLO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

....*lì*..........................

01A1443

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale dei progetti europei Socrate/Erasmus per il periodo 1999/2000, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzione del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b),* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la decisione n. 819/95/CE del 14 marzo 1995 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998, che ha istituito il programma d'azione «Socrate» per il periodo 1995-1999;

Viste le proposte di contratto istituzionale presentate dalle istituzioni di alta cultura (accademie e ISIA) per le attività previste nel settore dell'istruzione superiore Socrate/Erasmus selezionate da parte della D.G. XXII della commissione delle Comunità europee per le quali sono state sottoscritte le relative convenzioni finanziarie che accordano contributi comunitari pari a 46.895 euro;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, n. 15586 del 21 novembre 2000, con la quale, a fronte dei suddetti contributi comunitari, viene richiesto il cofinanziamento nazionale delle suddette attività;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per un ammontare di L. 115.829.608 pari a euro 59.821;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al fine della realizzazione delle azioni di cui il programma Socrate/Erasmus, richiamato in premessa, è autorizzato per il periodo 1999/2000 un cofinanziamento nazionale pubblico pari a L. 115.829.608 (euro 59.821) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato dell'istruzione artistica.

3. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero della pubblica istruzione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

PROGRAMMA SOCRATE/ERASMUS

Istituzioni scolastiche	Legge	
	Euro	Lire
Accademia AA.BB. di Bologna ...	7.042	13.635.213
Accademia AA.BB. di Carrara	1.910	3.698.276
Accademia AA.BB. di Macerata ..	4.202	8.136.207
Accademia AA.BB. di Brera-MI ...	21.887	42.379.141
Accademia AA.BB. di Roma	12.940	25.055.334
Accademia AA.BB. di Torino	6.711	12.994.308
Accademia AA.BB. di Urbino	1.324	2.563.621
Istituto Industrie Artistiche di Faenza	1.354	2.621.710
Istituto Industrie Artistiche di Roma	2.451	4.745.798
Totale. . . .	59.821	115.829.608

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 104

01A1402

DECRETO 9 gennaio 2001.

Obiettivo 5a nelle regioni fuori obiettivo 1 (azioni indirette). Reintegro delle risorse programmate a seguito del terremoto nelle regioni Umbria e Marche, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di confinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E;

Vista la delibera CIPE 9 luglio 1998 che stabilisce, tra l'altro, le modalità di riprogrammazione dei programmi operativi dell'obiettivo 5a, nonché le condizioni per il reintegro della suddetta somma resa disponibile per la ricostruzione delle zone terremotate;

Visto l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 30 luglio 1998, in ordine al ridimensionamento finanziario dei programmi operativi dell'obiettivo 5a, azioni indirette, nelle regioni fuori obiettivo 1, che ha messo a disposizione del fondo di solidarietà «pro terremoto» 95.000.000 euro per la ricostruzione delle aree dell'Umbria e delle Marche colpite dall'evento sismico, a valere sulle risorse comunitarie già assegnate;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 5721 e n. 382, rispettivamente in data 27 settembre 1999 e 26 gennaio 2000, con le quali, a seguito del raggiungimento del livello di attuazione previsto dalla delibera 9 luglio 1998, si richiede il reintegro delle risorse comunitarie stornate dall'obiettivo 5a, per un importo di L. 87.535.862.295 (45.208.500 euro), nonché la nota n. 6983 del 13 dicembre 2000;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. L'ammontare delle risorse da integrare a favore delle regioni dell'obiettivo 5a, azioni indirette (regioni fuori obiettivo 1) è fissato in L. 87.535.862.295 (45.208.500 euro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, secondo l'articolazione riportata nella tabella allegata, che cosituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata sulla base della richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

TABELLA

LEGGE N.183/1987: OBIETTIVO 5a NELLE REGIONI FUORI OBIETTIVO 1 (AZIONI INDIRETTE) REINTEGRO DELLE RISORSE RIPROGRAMMATE A SEGUITO DEL TERREMOTO NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE

Regolamento (CE) n. 950/97 e direttiva 72/159/CEE	Fondo di rotazione L. 183/87	
	Risorse da reintegrare	
	Lire	Euro
Valle d'Aosta	—	—
Piemonte	7.291.992.820	3.766.000
Lombardia	17.588.108.545	9.083.500
P.A. Bolzano	3.694.403.160	1.908.000
P.A. Trento	3.853.177.300	1.990.000
Veneto	15.703.149.700	8.110.000
Friuli-Venezia Giulia	1.214.041.290	627.000
Liguria	1.626.466.800	840.000
Emilia-Romagna	9.437.379.980	4.874.000
Toscana	11.482.081.100	5.930.000
Umbria	4.414.695.600	2.280.000
Marche	6.612.362.050	3.415.000
Lazio	4.618.003.950	2.385.000
Abruzzo	—	—
TOTALE	87.535.862.295	45.208.500

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 102

01A1403

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale del programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000», di cui al regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento intero agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei campi di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alla amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibere CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino elle competenze del CIPE, che devolve al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministro degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'atttribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di confinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3528/86, relativo alla protezione delle foreste nella comunità contro l'inquinamento atmosferico e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento CE della Commissione europea n. 2278/99, recente alcune modalità di applicazioni del predetto regolamento CEE n. 3528/86;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 2229 del 25 luglio 2000, relativa alla concessionaria di un contributo per il programma «Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2000»;

Considerato che presso il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 314/130 e n. 1041 rispettivamente del 14 settembre e 22 novembre 2000 che, a fronte di contributi comunitari pari a 519.941 euro, quantificano in L. 1.006.605.800 (519.868,51 euro) il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del suddetto programma;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico, richiamato nelle premesse, è disposto un finanziamento di L. 1.006.605.800 (519.868,51 euro) a favore del Ministro delle politiche agricole e forestali, corpo forestale dello Stato, a valere del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del fondo medesimo viene erogata sulla base delle richieste inoltre dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro la scadenza previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 103

01A1404

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º agosto 2000 e scadenza 1º agosto 2007, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 21 ottobre, 21 dicembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º agosto 2000 e scadenza 1º agosto 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º agosto 2000 e scadenza 1º agosto 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del suddetto decreto ministeriale del 22 settembre 2000 è stabilita nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 2000.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1º febbraio 2001, non verrà corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 2000, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 settembre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 settembre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1508

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte, a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 21 ottobre, 8 novembre, 21 dicembre 2000, 8 gennaio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

La provvigione di collocamento di cui all'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 10 ottobre 2000 è stabilita nella misura dello 0,20% dell'ammontare nominale sottoscritto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 ottobre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 ottobre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1510

DECRETO 25 gennaio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 e 21 luglio, 22 settembre, 21 ottobre, 21 dicembre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nomi-

nale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli, stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1509

DECRETO 25 gennaio 2001.

Trasferimento di debito dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, con la quale l'Istituto di credito, per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata dal debito in contestazione di L. 60.000.000 nei confronti del sig. Barreca Francesco di Caccamo (Palermo) per contributi artigiani;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetta ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il debito per complessive L. 60.000.000 dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

Il debito di cui alle premesse (L. 60.000.000 nei confronti del sig. Barreca Francesco di Caccamo (Palermo) per contributi artigiani) è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

01A1468

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Appia», in comune di Roma - Società Sorgenti S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la Società idrominerale romana Bognanco S.r.l. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Appia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acqua minerale Appia», sita in comune di Roma;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 1999 del 12 aprile 1999 con la quale la concessione mineraria «Acqua minerale Appia» è stata trasferita ed intestata alla Società Sorgenti S.p.a., con sede in Aprilia, via Enna, 4;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la Società Sorgenti S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Appia di Roma ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "può avere effetti diuretici". La dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una nuova sperimentazione cli-

nica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Appia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acqua minerale Appia», sita in comune di Roma.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1406

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Prealpi», in comune di Villa d'Almè - Società Fonti Prealpi S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la Società Fonti Prealpi S.p.a., con sede in Almè (Bergamo), viale Italia, 88, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Prealpi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte dei Giubilini», sita in comune di Villa d'Almè (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la Società Fonti Prealpi S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Prealpi di Villa d'Almè (Bergamo) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "può avere effetti diuretici". La dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Prealpi» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte dei Giubilini», sita in comune di Villa d'Almè (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1407

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sassovivo», in comune di Foligno - Ditta Massenzi Evelino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 8 maggio 1992 con la quale la ditta Massenzi Evelino, con sede in Foligno (Perugia), via Fonti di Sassovivo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale

naturale denominata «Sassovivo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Foligno (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la ditta Massenzi Evelino possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sassovivo di Foligno (Perugia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: “può avere effetti diuretici”. Per quanto riguarda l'effetto uricurico rileva che nella relazione clinica non esistono dati valutabili. Pertanto la dicitura “può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico” potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sassovivo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Foligno (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1408

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Ventasso» in comune di Busana - Società Nuova S.A.MI.CER. S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992, con la quale la Società Nuova S.A.MI.CER. S.p.a. con sede in Cervarezza Terme (Reggio Emilia), via S. Lucia delle Fonti n. 6, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Ventasso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Pizzarotta Fonte S. Lucia» sita in comune di Busana (Reggio Emilia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ventasso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Pizzarotta Fonte S. Lucia» sita in comune di Busana (Reggio Emilia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1464

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Regina», in comune di Montecatini Terme - Società Terme di Montecatini S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992, con la quale la Società Terme di Montecatini con sede in Montecatini Terme (Pistoia), viale Verdi n. 41, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Regina» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regina» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montecatini Terme (Pistoia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «aumenta la secrezione biliare con effetto coleretico - colagogo e lassativo; può favorire l'abbassamento del colesterolo ematico. Da 1 a 3 bicchieri da 250 cc al mattino a digiuno, secondo le prescrizioni mediche; bere lentamente a temperatura normale o tiepida».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1465

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte di Palme» in comune di Fermo - Ditta Fedeli Domenico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 maggio 1992, con la quale la ditta Fedeli Domenico con sede in Torre di Palme (Ascoli Piceno), Contrada Valle, 20, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte di Palme» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Palmense del Piceno» sita in comune di Fermo (Ascoli Piceno);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la ditta Fedeli Domenico possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fante di Palme di Fermo ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti". La dicitura "favorisce la digestione" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte di Palme» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Palmense del Piceno» sita in comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1466

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Cottorella», in comune di Rieti - Società Antiche Fonti di Cottorella S.p.a.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992, con la quale la Società Antiche Fonti di Cottorella S.p.a., con sede in Rieti, via Fonte Cottorella, 19, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cottorella» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Cottorella» sita in comune di Rieti;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la Società Antiche Fonti di Cottorella S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Cottorella di Rieti ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico". La dicitura "stimola la digestione e favorisce le funzioni epatobiliari" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cottorella» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Cottorella» sita in comune di Rieti.

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1467

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «S. Bernardo», in comune di Garessio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 1992 con la quale la società Fonti San Bernardo S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Bernardo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S. Bernardo I» sita in comune di Garessio (Cuneo);

Vista la determinazione della regione Piemonte n. 93 del 30 marzo 1999, con la quale la concessione «S. Bernardo I» è stata intestata alla società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Bernardo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «S. Bernardo I» sita in comune di Garessio (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere azione diuretica e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1424

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Reparata», in comune di Civitella del Tronto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 5 maggio 1992 con la quale la società S. Reparata S.r.l., con sede in Civitella del Tronto (Teramo), Contrada S. Reparata, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santa Reparata» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Civitella del Tronto (Teramo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Reparata» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Civitella del Tronto (Teramo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1428

DECRETO 16 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Lucia», in comune di Bonorva.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la società Acqua Minerale Santa Lucia dei F.lli Negretti S.n.c., con sede in Bonorva (Sassari), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Lucia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bonorva (Sassari);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000 «favorevole affinché la società Acqua Minerale Santa Lucia dei F.lli Negretti S.n.c. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale S. Lucia ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "facilita la digestione" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Lucia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bonorva (Sassari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1429

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sveva», in comune di Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 aprile 1992 con la quale la società Sorgente Traficante S.r.l., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), C.da La Francesca ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Sorgente Traficante» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ampliamento Fontana Marsico» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto dirigenziale 27 ottobre 2000, n. 3312, con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale suddetta da «Nuova Sorgente Traficante» a «Sveva»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000 «favorevole affinché la società Sorgente Traficante S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Nuova Sorgente Traficante ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura "Stimola la digestione e può favorire le funzioni epatobiliari" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sveva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ampliamento Fontana Marsico» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1425

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vesuvio», in comune di Ercolano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 maggio 1992 con la quale la società Fonte Vesuvio S.r.l., con sede in Ercolano (Napoli), via Semmola n. 137, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vesuvio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Ercolano (Napoli);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la società Fonte Vesuvio S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Vesuvio di Ercolano (Napoli) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura "favorisce la digestione" potrà essere confermata solo a seguito di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vesuvio» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Ercolano (Napoli).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1426

DECRETO 18 gennaio 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Calena», in comune di Teano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 luglio 1998 con la quale la società Il Pioppo S.r.l., con sede in Caserta, via Fulvio Renella n. 113, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Calena» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Pioppo» sito nel comune di Teano (Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Nuova Calena» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Pioppo» sito nel comune di Teano (Caserta).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti «Può avere effetti diuretici, stimola la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1427

DECRETO 18 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «San Marco», in Minturno.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la ditta Ciufo Domenico, con sede in Minturno (Latina), via Panzanelle, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Marco» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Minturno (Latina);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la ditta Ciufo Domenico possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale San Marco di Minturno (Latina) ai fini del-

l'imbottigliamento e della vendita. La dicitura naturale naturale "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una nuova sperimentazione clinica condotta con metodi più moderni e fondata su dati più oggettivi (quali ad esempio lo studio dello svuotamento gastrico, dello svuotamento colecistico)»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Marco» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Minturno (Latina).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A1430

DECRETO 2 febbraio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Eizmendi Pérez Maria quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Eizmendi Pérez Maria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del «Titolo universitario ufficiale di diplomata in fisioterapia» rilasciato in Spagna il 30 giugno 1995 dal rettore dell'Università autonoma di Barcellona - Scuola universitaria di infermeria e fisioterapia «Gimbernat» (centro Adscrit), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Titolo universitario ufficiale di diplomata in fisioterapia», rilasciato in Spagna in data 30 giugno 1995 dal rettore dell'Università autonoma di Barcellona - Scuola universitaria di infermeria e fisioterapia «Gimbernat» (centro Adscrit), alla sig.ra Eizmendi Pérez Maria, nata a San Sebastián (Guipùzcoa) Spagna, il 14 febbraio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 29308).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 1° febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0925

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, unità di Città di Castello e Roma. (Decreto n. 29309).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.p.a. Abete industria poligrafica;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 gennaio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, sede in Roma, unità di Città di Castello (Perugia) per un massimo di 8 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabili); Roma per un massimo di 30 unità lavorative in CIGS (10 prepensionabili), per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A0926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2001.

Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17, nono comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, modificato dal decreto Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, ed ha inoltro espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, nono comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2010:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o reiscrizione	Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
003161	Agrostide tenue	Frank	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000597	Avena	Argentina	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000599	Avena	Ava	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000606	Avena	Perona	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000607	Avena	Rogar 8	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000314	Avena altissima	Gala	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000305	Barbabietola da foraggio	Polysais Rossa	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
002143	Barbabietola da zucchero	Ambra	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000147	Barbabietola da zucchero	Autapoli	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002144	Barbabietola da zucchero	Break	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000161	Barbabietola da zucchero	Buramo	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000179	Barbabietola da zucchero	Delitzch Poly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002135	Barbabietola da zucchero	Donna	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002131	Barbabietola da zucchero	Full	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000194	Barbabietola da zucchero	Gilamon	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002145	Barbabietola da zucchero	Gina	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000195	Barbabietola da zucchero	Gromono	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000200	Barbabietola da zucchero	Invermono	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000203	Barbabietola da zucchero	Kaweduca	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000207	Barbabietola da zucchero	Kaweinterpoly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000210	Barbabietola da zucchero	Kawepoly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000023	Barbabietola da zucchero	Mezzano Poly A	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000025	Barbabietola da zucchero	Monivera	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000234	Barbabietola da zucchero	Monodoro	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000251	Barbabietola da zucchero	Polyrave E	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002130	Barbabietola da zucchero	Rhem	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002147	Barbabietola da zucchero	Rima	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000030	Barbabietola da zucchero	Rizor	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
002141	Barbabietola da zucchero	Rock	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002126	Barbabietola da zucchero	Sucrosaros	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002134	Barbabietola da zucchero	Suprema	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002132	Barbabietola da zucchero	Surprise	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000437	Dactylis	Dora	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000321	Dactylis	Fala	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000323	Dactylis	Jesper	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
003190	Erba medica	Aurora	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003189	Erba medica	Capital	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000415	Erba medica	Delta	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990

000420	Erba medica	Equipe	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000424	Erba medica	Ezzelina	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000428	Erba medica	Hunter River	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000446	Erba medica	L. 202 Bresaola	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000443	Erba medica	La Bella Campagnola	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000436	Erba medica	La Berica	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000456	Erba medica	La Rocca del Palladio	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
003191	Erba medica	Lilly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000461	Erba medica	Robot	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
003187	Erba medica	Triade	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003169	Favino	Collameno	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000533	Favino	Polo	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003170	Favino	Sicania	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003171	Favino	Sikelia	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000340	Festuca arundinacea	Penna	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
003173	Festuca rossa	Iris	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000395	Fienarola dei prati	Balin	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000394	Fleolo	Toro	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001297	Frumento duro	Cappelli	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001299	Frumento duro	Castelporziano	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001301	Frumento duro	Creso	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
002123	Frumento duro	Isa	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001346	Frumento duro	Valnova	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001177	Frumento tenero	Aquileja	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
001182	Frumento tenero	Aurelio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001192	Frumento tenero	Chiarano	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
001204	Frumento tenero	Eridano	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001205	Frumento tenero	Est Mottin	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001217	Frumento tenero	Funo R 210	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001221	Frumento tenero	Golia	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001227	Frumento tenero	Libellula	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001230	Frumento tenero	Lontra	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001233	Frumento tenero	Mec	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
002023	Frumento tenero	Reno	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001265	Frumento tenero	S. Pastore	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001253	Frumento tenero	Salmone	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001259	Frumento tenero	Setta	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001260	Frumento tenero	Sieve	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002027	Frumento tenero	Verna	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003249	Ginestrino	Giada	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003248	Ginestrino	Upstart	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990

000954	Girasole	Boss	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000971	Girasole	Dotto	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000982	Girasole	Flash	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000987	Girasole	Florom 350	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000995	Girasole	Granada	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000999	Girasole	Hugo	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001029	Girasole	Mammolo	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001040	Girasole	Mistral	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001048	Girasole	Oleica	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001049	Girasole	Soleado	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001087	Girasole	Starsol	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000358	Loglio d'Italia	L. 17 Asso	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003224	Loglio perenne	Flor	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003223	Loglio perenne	Igor	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000382	Loglio perenne	Sisu	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000384	Loglio perenne	Tove	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
002047	Mais	Astico	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002166	Mais	Caravaggio	15.01.1990	n° 121 del 26.5.1990
002167	Mais	Cervino	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002171	Mais	Clark	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002148	Mais	Colin	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002186	Mais	Colora	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001460	Mais	Colorado	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
002182	Mais	Elm (Wx)	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001561	Mais	Funk's G-Summer Secondo	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002200	Mais	Hickory (Wx)	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002174	Mais	Maltus	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002163	Mais	Maple (Wx)	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001708	Mais	Omega	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002198	Mais	Poker	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002180	Mais	Samanta	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002199	Mais	Spark	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002152	Mais	Stan	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001836	Mais	Texas	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001837	Mais	Theta	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001854	Mais	Tullio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002170	Mais	Well	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001997	Orzo distico	Alexis	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000652	Orzo polistico	Cannon	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000675	Orzo polistico	Pilastro	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990

001886	**Patata**	**Allerfruheste Gelbe**	**13.10.1990**	**n° 249 del 24.10.1990**
001906	**Patata**	**Desital**	**05.10.1989**	**n° 41 del 19.02.1990**
001919	**Patata**	**Kennebec**	**13.10.1990**	**n° 249 del 24.10.1990**
001922	**Patata**	**Majestic**	**13.10.1990**	**n° 249 del 24.10.1990**
000880	**Riso**	**Argo**	**15.01.1990**	**n°121 del 26.05.1990**
000891	**Riso**	**Cripto**	**15.01.1990**	**n°121 del 26.05.1990**
002003	**Riso**	**Europa**	**15.01.1990**	**n°121 del 26.05.1990**
000894	**Riso**	**Graldo**	**16.12.1989**	**n° 44 del 22.02.1990**
000912	**Riso**	**Prever**	**16.12.1989**	**n° 44 del 22.02.1990**
000927	**Riso**	**S. Andrea**	**15.01.1990**	**n°121 del 26.05.1990**
000928	**Riso**	**Tarriso**	**16.12.1989**	**n° 44 del 22.02.1990**
001977	**Soia**	**Agata**	**16.12.1989**	**n° 44 del 22.02.1990**
000692	Soia	Ardir	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000728	Soia	Cresir	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000735	Soia	Dom	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000807	Soia	Musa	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000812	Soia	Ocean	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000821	Soia	Pitone	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000831	Soia	Queen	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000851	Soia	Starter	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000856	Soia	Tebe	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000868	Soia	Volania	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
003182	Trifoglio bianco	Oboe	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000527	Trifoglio bianco	Sacramento	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
003181	Trifoglio bianco	Seminole/Osceolea	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003180	Trifoglio bianco	Simone	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
003448	Trifoglio ibrido	Tigea	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003225	Trifoglio incarnato	Contea	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003226	Trifoglio incarnato	Inta	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000507	Trifoglio pratense	Isella	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000508	Trifoglio pratense	Joseph	15.01.1990	n°121 del 26.05.1990
000509	Trifoglio pratense	L. 148/30 Longevo	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000510	Trifoglio pratense	L. 69 Valente	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000517	Trifoglio pratense	Viola	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000548	Trifoglio pratense ecotipi	Bolognino	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001951	Trifoglio pratense ecotipi	Cremonese	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001952	Trifoglio pratense ecotipi	Dell'Italia centrale	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000549	Trifoglio pratense ecotipi	Piemontese	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001165	Triticale	Catria	05.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001166	Triticale	Mizar	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000544	Veccia comune	Mirabella (118/7)	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001954	Veccia vellutata	San Vincenzo	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Denominazione**	**D.M. di iscrizione o reiscrizione**	**Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**
000600	Avena	Kalott	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000611	Avena	Weibull 17578	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000162	Barbabietola da zucchero	Bush Mono G	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000168	Barbabietola da zucchero	Cercopura	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002137	Barbabietola da zucchero	Falco	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002142	Barbabietola da zucchero	Golf	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002129	Barbabietola da zucchero	Green	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000020	Barbabietola da zucchero	Italmono	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002140	Barbabietola da zucchero	Lampo	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000223	Barbabietola da zucchero	Maribo Magna Poly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000225	Barbabietola da zucchero	Maribo Poly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000027	Barbabietola da zucchero	Monobarda	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000028	Barbabietola da zucchero	Monomassa	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000224	Barbabietola da zucchero	Novagemo	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002136	Barbabietola da zucchero	Otis	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002146	Barbabietola da zucchero	Ricco	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002127	Barbabietola da zucchero	Rizopeso	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002128	Barbabietola da zucchero	Rodolfo	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002139	Barbabietola da zucchero	Rombo	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000263	Barbabietola da zucchero	Rumba	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002138	Barbabietola da zucchero	Sauro	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000275	Barbabietola da zucchero	Supermonosaros	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002133	Barbabietola da zucchero	Thema	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000288	Barbabietola da zucchero	Uninova	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000294	Barbabietola da zucchero	Viva	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000296	Barbabietola da zucchero	Zwaanmonmedia	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000297	Barbabietola da zucchero	Zwaanpoly	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003146	Bromo	Anita	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000324	Dactylis (Pannocchina)	Lodola	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000332	Dactylis (Pannocchina)	Prairial	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000416	Erba medica	Diablo verde	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000423	Erba medica	Europe	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000438	Erba medica	Gemini	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000442	Erba medica	Joaquin 11	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000454	Erba medica	Mireille	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000468	Erba medica	Warotte	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
003221	Festuca arundinacea	Barvetia	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000337	Festuca arundinacea	Lince	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990

000397	Fienarola dei prati	Erte	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001293	Frumento duro	Avanzi Enrico	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001296	Frumento duro	Capeiti 8	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001315	Frumento duro	Lauria	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001343	Frumento duro	Trinakria	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001350	Frumento duro	Vezio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001170	Frumento tenero	Abbazia	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001171	Frumento tenero	Abbondanza	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001173	Frumento tenero	Adria	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001175	Frumento tenero	Alpe	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002014	Frumento tenero	Asiago	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001183	Frumento tenero	Autonomia B	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001184	Frumento tenero	Barco	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001195	Frumento tenero	Costante	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001203	Frumento tenero	Emilio Morandi	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001215	Frumento tenero	Fulgero	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001218	Frumento tenero	Gallo	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001220	Frumento tenero	Gladio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001235	Frumento tenero	Nazareno Strampelli	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001237	Frumento tenero	Neviano	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002026	Frumento tenero	Serena	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001275	Frumento tenero	Valdichiana	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000952	Girasole	Betty	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000963	Girasole	Concorde	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000964	Girasole	Conero	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001968	Girasole	Matador	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001039	Girasole	Mirò	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001053	Girasole	Pamela	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001062	Girasole	Safran	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001072	Girasole	Solara	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001089	Girasole	Stromboli	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000356	Loglio d'Italia	Billion	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000366	Loglio d'Italia	Prima Roskilde	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000368	Loglio d'Italia	Tetila	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000369	Loglio d'Italia	Tetrone	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000378	Loglio perenne	Nui	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000380	Loglio perenne	Pennfine	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002194	Mais	Aliforte	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002157	Mais	Altea	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001385	Mais	Amaranto	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001388	Mais	Andras	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990

001390	Mais	Aniar	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002151	Mais	Aosta	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001403	Mais	Asgrow 88	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002154	Mais	Atene	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002196	Mais	Balboa	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001419	Mais	Bosna	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002188	Mais	Bueno (w)	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001444	Mais	Capri	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002187	Mais	Cordou	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002185	Mais	Cornigel	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002176	Mais	Davis	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002164	Mais	Edera (wx)	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002062	Mais	Elba	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001598	Mais	Ischia	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001630	Mais	Light U 399 w	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001647	Mais	Maestrale	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002195	Mais	Manitù	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002177	Mais	Metal	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001665	Mais	Mexy	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002158	Mais	Mission	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002178	Mais	Nabucco	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002156	Mais	Ordas	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002520	Mais	Osaka	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002179	Mais	Pianosa	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001736	Mais	Pratile	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002202	Mais	Rio Grande	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002160	Mais	Roller	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001774	Mais	Ruma	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001778	Mais	RX 59	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001804	Mais	Silvar	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002089	Mais	Sirio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002162	Mais	Stiff	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002183	Mais	Verbena (wx)	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002189	Mais	Voltron G-4750	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001872	Mais	Yuri	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001880	Mais da foraggio	Silomais 1000	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001881	Mais da foraggio	Silomais Sprint	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000612	Orzo distico	Alpha	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000619	Orzo distico	Carina	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000620	Orzo distico	Cornel	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000626	Orzo distico	Havila	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990

000632	Orzo distico	Marquise	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000636	Orzo distico	Nemex	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
002000	Orzo distico	Prisma	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000663	Orzo polistico	Frost	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000668	Orzo polistico	Micuccio	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000671	Orzo polistico	Miss	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000677	Orzo polistico	Robur	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002103	Patata	Alpha	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001889	Patata	Asterix	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
002104	Patata	Baraka	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001893	Patata	Bea	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001895	Patata	Bintje	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001898	Patata	Caesar	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001900	Patata	Cleopatra	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001901	Patata	Colmo	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001907	Patata	Edzina	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002106	Patata	Elvira	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001912	Patata	Etoile du nord	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
001914	Patata	Favorita	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001923	Patata	Manna	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001924	Patata	Marijke	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001935	Patata	Prima	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
001936	Patata	Primura	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001939	Patata	Saskia	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001940	Patata	Sieglinde	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001941	Patata	Sirtema	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001950	Patata	Yvonne	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
003179	Pisello da foraggio	Santon	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000886	Riso	Baraggia	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000889	Riso	Burma	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000922	Riso	Rubino	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000929	Riso	Titanio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000930	Riso	Torio	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000931	Riso	Vela	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000683	Soia	Action	5.10.1989	n° 41 del 19.02.1990
000686	Soia	Ambassador	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000761	Soia	Bikini	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000702	Soia	Blazer	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000711	Soia	Calipso	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000713	Soia	Candia	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000717	Soia	Caramba	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990

001983	Soia	Carmen	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000720	Soia	Celeste	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000732	Soia	Dassel	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000737	Soia	Eletta	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000742	Soia	Evelyn	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000749	Soia	Fenice	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000750	Soia	Flaminia	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000752	Soia	Flora	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000766	Soia	Glenwood	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000777	Soia	Iside	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000779	Soia	Jumbo	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000790	Soia	Lilly	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000794	Soia	Major	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001987	Soia	Marta	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000799	Soia	Minerva	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
001990	Soia	Opale	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000815	Soia	Ortes	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000817	Soia	Oryx	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000820	Soia	Petra	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000843	Soia	Sioux	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000844	Soia	Sirena	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000853	Soia	Tahiti	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000863	Soia	Venere	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000867	Soia	Vita	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000873	Soia	Yoko	16.12.1989	n° 44 del 22.02.1990
000515	Trifoglio pratense	Redman	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
000540	Veccia comune	Jaga	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2003.

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Denominazione**	**D.M. di iscrizione o reiscrizione**	**Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**
000580	Colza	Torrazzo	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000459	Erba medica	Prospera	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
001198	Frumento tenero	De Carolis	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990
002150	Mais	Mendoza	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002149	Mais	Rosa	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
002175	Mais	Viola	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000932	Riso	Veneria	15.01.1990	n° 121 del 26.05.1990
000514	Trifoglio pratense	Quinequeli	13.10.1990	n° 249 del 24.10.1990

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1356

DECRETO 23 gennaio 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1953, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977 e 22 giugno 1987 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidità tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 6, relativamente all'acidità totale minima del vino denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» formulati dal Comitato stesso nella riunione del 10 gennaio 2001;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 6,0 g/l a 4,5 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1150

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 2001.

Modifica al decreto dell'11 aprile 1996, recante il «Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto dell'11 aprile 1996, recante il «Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 marzo 1994, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, che prevede per i produttori di suole la facoltà di apporre sull'esterno delle medesime la dicitura «suola prodotta in Italia»;

Ravvisata l'opportunità di sostituire il predetto comma 2, art. 5, per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l'intero prodotto calzatura;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 2, dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, è così sostituito: «Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità».

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1444

DECRETO 2 febbraio 2001.

Rettifiche all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2000 del settore industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto, il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto;

Vista la nota n. 04908 IV/A del 26 gennaio 2001 della direzione regionale attività produttive della giunta regionale della regione dell'Umbria con la quale viene comunicato che, per mero errore materiale, nelle proprie proposte assunte a base del citato decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, non è stato inserito, nell'area della graduatoria ordinaria denominata «Area comuni a sostegno transitorio», il comune di San Giustino e viene richiesta la conseguente modifica;

Ritenuto necessario apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2001, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'indicatore regionale nella graduatoria ordinaria della regione Umbria, nell'area denominata «Area comuni a sostegno transitorio» della medesima regione, deve intendersi compreso, a causa di un mero errore materiale, il comune di «San Giustino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2001.

Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (*infra* legge n. 197 del 1991), e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visti gli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter* della legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;

Visto, in particolare, l'art. 3-*bis*, comma 4, della legge n. 197 del 1991, in base al quale la «Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze», emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare «omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni» sospette e nel predisporre «procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici»;

Ritenuta la necessità di impartire istruzioni uniformi per gli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo al fine di ottenere una piena attuazione dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette da parte di tutti i destinatari;

Avuto presente il contenuto delle «indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette» emanate nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994, nonché delle «indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo», emanate nel gennaio 1999;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa e con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

E m a n a

le accluse «Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette».

Roma, 12 gennaio 2001

Il Governatore: FAZIO

PREMESSA

Con il presente provvedimento la Banca d'Italia, sentito l'UIC, d'intesa con l'Isvap e la Consob, detta istruzioni – ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata e integrata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 – agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L'atto aggiorna le indicazioni diffuse a partire dal febbraio 1993 in relazione alle modifiche nel frattempo intervenute nella regolamentazione nazionale e internazionale e nell'operatività degli intermediari bancari e finanziari; esso ricomprende anche le indicazioni specificamente indirizzate al settore assicurativo nel gennaio 1999.

Le "Istruzioni" contengono regole operative volte a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, a contribuire al contenimento degli oneri e ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge.

Il documento comprende una introduzione, nella quale viene descritto l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e sono indicati i destinatari delle disposizioni, e un compendio di istruzioni operative articolato in due parti. La prima prescrive canoni e linee di comportamento per gli organi decisionali e per le strutture di controllo interno di ciascun intermediario e indica la procedura di segnalazione, ponendo in evidenza l'importanza della conoscenza della clientela e l'esigenza di disporre di adeguati strumenti organizzativi e di procedure di riscontro. Nella seconda parte è riportata una casistica esemplificativa di indici di anomalia, in presenza dei quali si deve prestare particolare attenzione all'operazione e valutare se procedere alla segnalazione.

INTRODUZIONE

1. La segnalazione delle operazioni sospette

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l'intero sistema economico: il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria, indeboliscono lo stesso sistema economico.

La globalizzazione dell'attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell'economia, ma aumentano nel contempo i rischi di inquinamento connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.

Alla complessità e pericolosità del fenomeno gli intermediari devono rispondere in modo responsabile, dedicando maggiore attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza va coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale.

Impedire che gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi siano coinvolti in operazioni che originano da attività criminose è coerente con la tutela della sana e prudente

gestione degli operatori, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e della stabilità complessiva, del buon funzionamento e della competitività del sistema.

Le norme di vigilanza di settore mirano ad assicurare l'efficienza dei mercati, la promozione della concorrenza, la correttezza dei comportamenti, l'onorabilità degli esponenti aziendali, la trasparenza degli assetti proprietari e dei rapporti con la clientela, l'efficacia dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, contribuendo a ostacolare l'utilizzo dei meccanismi finanziari per operazioni di riciclaggio.

Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio si inseriscono nel solco dei presidi organizzativi per una corretta gestione aziendale e costituiscono elementi importanti per l'esercizio dell'impresa; essi vanno valutati alla stregua di investimenti in grado di generare risultati positivi in termini di stabilità e di reputazione.

L'evoluzione dell'ordinamento bancario e finanziario – culminata nell'emanazione del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario") e del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico della intermediazione finanziaria") – valorizza i temi organizzativi e dei controlli interni ai fini della sana e prudente gestione degli operatori. In tale ambito, risulta fondamentale che l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli sia in grado di preservare gli intermediari da commistioni e da comportamenti di tolleranza verso forme di illegalità che possono pregiudicarne la stabilità.

In mercati sempre più aperti la criminalità può con maggiore facilità approfittare dei varchi nella rete di protezione predisposta dai vari paesi. L'esigenza di attirare capitali può indurre ad adottare regolamentazioni permissive determinando, in tal modo, una impropria concorrenza tra sistemi. Si rende, quindi, necessaria l'adozione di una comune regolamentazione di base da parte di tutti i paesi.

L'attenzione della comunità internazionale alla materia dell'antiriciclaggio è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi.

L'Unione Europea ha approvato una direttiva (91/308/CEE del 10 giugno 1991) che indica i presidi minimali atti a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio; è allo studio una proposta di modifica e integrazione della disciplina tesa a estendere l'ambito oggettivo delle operazioni da segnalare e il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi.

Il passaggio alla moneta unica appare, in sé, neutrale in termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, anche se la fase di conversione delle banconote potrebbe comunque rappresentare l'occasione per "ripulire" proventi illeciti.

Un'essenziale opera di sensibilizzazione e di indirizzo è condotta dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), costituito dal vertice dei G7 nel 1989. Le raccomandazioni adottate dal Gruppo individuano i presidi fondamentali: l'identificazione e la conoscenza della clientela, la conservazione delle informazioni, la valutazione attenta di tutte le operazioni, la segnalazione di quelle sospette. Il GAFI ha poi avviato un'attività di valutazione delle diverse soluzioni ordinamentali.

La globalità dell'azione di prevenzione del riciclaggio richiede una particolare attenzione all'attività che coinvolge intermediari insediati in paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta. L'esigenza di una risposta congiunta a livello internazionale ha indotto il GAFI a identificare i paesi che non cooperano adeguatamente all'azione di contrasto (1).

---

(1) Nel giugno 2000 il GAFI ha individuato i seguenti "Paesi e territori non cooperativi": Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines. Il Gafi si è riservato di valutare le iniziative assunte da tali Paesi per superare le carenze rilevate e di esaminare altre giurisdizioni. Alle valutazioni del GAFI sarà data adeguata diffusione da parte delle Autorità nazionali.

La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio è incentrata nella legge 5 luglio 1991, n. 197, che prevede norme tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando l'effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi informatici.

L'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti ha introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative. L'esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che sulla reputazione, anche sulla regolare operatività aziendale.

La novità dell'obbligo ha determinato alcune difficoltà applicative, superate con l'estensione dei reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi disposta dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, e con l'introduzione di misure a tutela della riservatezza della fonte e l'eliminazione del transito diretto della segnalazione dall'intermediario agli organi investigativi operata dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153.

La segnalazione dell'operazione sospetta, dopo la valutazione interna dell'intermediario, viene oggi indirizzata all'UIC, che la esamina tenendo anche conto delle possibili ragioni economiche sottostanti: in tale contesto, l'Ufficio acquisisce ulteriori dati e informazioni presso gli intermediari, utilizza i risultati delle analisi dei flussi finanziari, scambia informazioni con le autorità di vigilanza e le omologhe autorità estere. Al termine degli approfondimenti, le segnalazioni sono trasmesse, unitamente a una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, competenti a effettuare gli eventuali accertamenti di carattere investigativo. La procedura rappresenta un opportuno "filtro", che contribuisce ad accentuare il carattere oggettivo della segnalazione e consente di sfruttare appieno le opportunità offerte dall'analisi finanziaria.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l'anonimato del segnalante, a tutela dell'immagine dell'intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale.

Questa finalità è perseguita dal d.lgs. n. 153/1997. L'interposizione dell'UIC contribuisce a sfumare il collegamento tra la segnalazione e la relativa fonte; gli intermediari sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli organi investigativi sono tenuti a omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all'autorità giudiziaria, ogni indicazione delle persone e dell'intermediario che hanno inviato la segnalazione. In tal modo dagli atti processuali non dovrà emergere la fonte da cui promana l'informativa di un'operazione sospetta.

Solo all'autorità giudiziaria è attribuito il potere di chiedere, con decreto motivato, l'identità della persona e dell'intermediario segnalanti; tale misura è volutamente limitata a casi del tutto eccezionali, in quanto il giudice deve ritenere l'acquisizione della notizia "indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede". Specifiche cautele sono previste anche relativamente alle ipotesi di sequestro di atti e documenti.

Il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ha esteso l'applicazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione nonché di segnalazione delle operazioni sospette alle attività ritenute suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Tali attività possono essere ripartite in due gruppi: a) quelle non finanziarie il cui esercizio è sottoposto a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri ovvero dichiarazioni di inizio di attività ai sensi di leggi in tema di pubblica sicurezza o di altre norme di settore. In tale

ambito rientrano: il recupero di crediti; la custodia e il trasporto valori; il commercio di cose antiche; la fabbricazione e il commercio di oro e oggetti preziosi; la gestione di case d'asta, gallerie d'arte o di case da gioco; la mediazione immobiliare; b) quelle di natura finanziaria, quali la mediazione creditizia e l'agenzia in attività finanziaria.

In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti fiscali" – che, in quanto tali, configurano reati presupposto del riciclaggio – a un ristretto numero di fattispecie gravi. Il rinnovato impianto repressivo è incentrato su tre fattispecie criminose che fanno riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione; a esse si affiancano altre figure di rilevante attitudine lesiva, tra le quali l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Le violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico ovvero possono rappresentare una delle manifestazioni di più articolate condotte criminose volte a immettere in attività economiche apparentemente lecite disponibilità derivanti da altri illeciti. Operazioni connesse a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale possono comunque costituire strumento per occultare attività criminose di altra natura.

2. I destinatari del provvedimento

Le "Istruzioni" sono rivolte ai seguenti soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette:

- le banche
- le imprese di assicurazione
- le Poste Italiane S.p.A.
- le imprese di investimento
- le società di gestione del risparmio e le SICAV
- gli intermediari finanziari
- i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale degli intermediari finanziari previste dagli artt. 113 e 155 del d.lgs. n. 385 del 1993
- gli agenti di cambio
- le società fiduciarie
- la società Montetitoli e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari
- gli uffici della pubblica amministrazione che svolgono operazioni di contenuto finanziario; in tale contesto, rilevano anche le società che svolgono attività in regime di concessione, quali le società di riscossione dei tributi.

Tutti questi operatori – nel provvedimento indicati riassuntivamente con il termine "intermediari" – sono tenuti ad attivarsi al fine di adempiere correttamente agli obblighi segnaletici, a prescindere dalle peculiarità dell'attività svolta.

Il documento fornisce, in ogni caso, indicazioni utili per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette da parte di soggetti diversi, ivi compresi quelli che svolgono le attività individuate dal d.lgs. n. 374/99.

PARTE PRIMA

REGOLE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

1. L'adempimento degli obblighi segnaletici

Gli intermediari adottano politiche aziendali coerenti con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio, che costituiscono un aspetto rilevante dell'affidabilità nella presentazione sul mercato e nei rapporti con la clientela.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:

- si rifiutano di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- prestano particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- inoltrano una segnalazione all'UIC anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse;
- considerano che l'obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l'intera durata della relazione con il cliente e non è limitato, quindi, alle sole fasi di instaurazione o di chiusura del rapporto; la decisione dei clienti di interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto;
- valutano i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri; in tale contesto, particolare attenzione va prestata all'attività che interessa intermediari di non elevata reputazione ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come "non cooperativi".

L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento a operazioni prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima di attenzione in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Specifico rilievo è attribuito alla movimentazione del contante per importi non usuali.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e costituisce una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e, successivamente, di eventuali indagini investigative. L'adempimento degli obblighi segnaletici non esclude, quindi, che l'intermediario denunci fatti ritenuti penalmente rilevanti all'Autorità Giudiziaria.

Le operazioni di natura illecita che non presentano profili di sospetto su una connessione con fenomeni di riciclaggio, ma sono finalizzate a procurare un danno all'intermediario sono valutate ai fini di una segnalazione alla sola Autorità Giudiziaria.

Particolare attenzione è richiesta nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. In tale ambito, gli intermediari valutano se integrare il contenuto delle informazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria con riferimento a tali nominativi ovvero se procedere alla segnalazione di una operazione sospetta con la massima tempestività (cfr. infra, 4.3).

Gli intermediari si dotano di adeguate procedure interne atte a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il "rischio di riciclaggio" aumenta quando è minore la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i controlli interni: tali elementi pregiudicano la capacità degli intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni sospette e possono, in ultima analisi, minare la reputazione dell'intermediario.

2. La conoscenza della clientela

2.1 *L'importanza di una approfondita conoscenza della clientela*

Gli intermediari effettuano l'analisi del grado di anomalia di una operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere (2). Il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con rilievo economico.

Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività – sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati – richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione.

La valutazione delle operazioni è effettuata in base al patrimonio informativo sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente in possesso degli intermediari; questi ultimi, pertanto, non devono farsi carico di ulteriori attività di accertamento, di competenza delle Autorità di ciò istituzionalmente incaricate.

Una approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione ai fini dell'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, dall'altro, un requisito essenziale dell'attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d'affari.

Gli intermediari assumono ogni opportuna iniziativa per affinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste.

Gli intermediari si adoperano per instaurare con la clientela un rapporto di comunicazione in un clima di reciproca fiducia. I clienti sono resi edotti degli obblighi della normativa antiriciclaggio, delle finalità che questa si prefigge e della riservatezza nell'utilizzo delle informazioni raccolte; ciò favorisce la collaborazione nelle procedure di identificazione e nell'ottenere chiarimenti, ulteriori informazioni ovvero i documenti necessari. In tale contesto, qualora un cliente proponga modalità operative poco trasparenti l'intermediario deve illustrarne i possibili rischi e prospettare modalità corrette.

Gli organi aziendali devono predisporre misure atte ad assicurare che alla corretta identificazione anagrafica si accompagni l'acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria del cliente nonché sulle motivazioni economiche sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e alla relazione finanziaria nella quale esse si iscrivono.

Particolari cautele devono essere adottate nelle relazioni intrattenute mediante il canale telefonico o telematico per le operazioni che si configurano come particolarmente irrituali o che comportano

---

(2) Nel documento con le locuzioni "clienti" o "clientela" si ricomprendono tutti i soggetti che hanno rapporti con gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonchè con gli altri destinatari degli obblighi di segnalazione, normalmente individuati con altri termini, quali utenti, investitori, assicurati, contraenti, acquirenti, affidati, ecc.

rilevanti movimentazioni; in tali ipotesi andranno previsti specifici oneri informativi a carico della clientela.

La normativa antiriciclaggio prevede che, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso, gli organi investigativi informino l'Ufficio italiano dei cambi che, a sua volta, ne dà notizia all'intermediario segnalante.

La conoscenza dell'eventuale esito negativo di una segnalazione consente all'intermediario di rimuovere i motivi di sospetto sull'operatività del cliente, preservando così le proprie relazioni commerciali con il medesimo. Il processo di *feedback* produce anche effetti positivi di carattere più generale, consentendo di affinare i processi valutativi in essere presso gli intermediari.

2.2 *Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela*

La rilevazione e l'organizzazione accentrata dei dati relativi ai rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico – finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all'attività svolta, al contesto economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con altri intermediari.

Il necessario punto di partenza è rappresentato dai dati contenuti nell'anagrafe, che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l'intermediario, le garanzie prestate e ricevute e le deleghe a operare rilasciate a terzi. Su tale livello di base si innestano, a seconda della complessità e dell'articolazione operativa degli intermediari, ulteriori livelli informativi attinenti alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Nell'organizzare le proprie evidenze sulla clientela, gli intermediari tengono conto delle informazioni sui collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro e con altri soggetti. Assumono in proposito rilievo non solo l'esistenza di relazioni societarie di gruppo, ma anche i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentono di cogliere la giustificazione di operazioni che devono essere inquadrate in un contesto più ampio.

Elementi di giudizio sulla clientela devono essere acquisiti attraverso lo scambio di informazioni con altri intermediari appartenenti al medesimo gruppo o rientranti nell'ambito della vigilanza consolidata.

Gli intermediari tenuti alle segnalazioni devono acquisire le informazioni anche da soggetti esterni che gestiscono funzioni aziendali in outsourcing *ovvero che svolgono attività di* provider*; la delega di funzioni aziendali a società o collaboratori esterni non può in ogni caso incidere negativamente sulla conoscenza della clientela da parte di ciascun intermediario e non può giustificare la mancata percezione di sintomi di anomalia di una operazione o di un rapporto.*

Adeguate procedure assicurano l'utilizzo delle informazioni che la clientela è tenuta a fornire con riferimento alla propria situazione finanziaria e alla propensione al rischio nell'ambito della prestazione di servizi di investimento nonché delle comunicazioni che i clienti effettuano relativamente all'operatività con l'estero.

Il quadro conoscitivo deve essere costantemente aggiornato con le evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere e con le informazioni provenienti dai vari punti della struttura operativa dell'intermediario.

Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza.

Nella tenuta e nell'aggiornamento delle evidenze sulla clientela gli intermediari si avvalgono di idonei sistemi informatici.

Le evidenze devono consentire di individuare il profilo economico-finanziario del cliente e di determinare una fascia di operatività normale che abbia riguardo a parametri sia quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia qualitativi, come la tipologia e le condizioni di utilizzazione dei servizi: in tale ambito particolare attenzione è prestata alle operazioni concluse con il canale telefonico o telematico.

La gestione accentrata delle evidenze integrate provenienti da tutti i settori operativi consente di soddisfare con un unico strumento sia le tradizionali esigenze di cautela e di contenimento dei rischi verso la clientela, sia quelle di sviluppo dell'attività e di marketing, *sia infine quelle connesse a un ordinato e corretto svolgimento dell'attività, tra cui si collocano i compiti di contrasto al riciclaggio.*

L'estensione su scala internazionale del fenomeno del riciclaggio richiede che gli intermediari coinvolgano anche i punti operativi esteri, assoggettati alla normativa antiriciclaggio del Paese di insediamento, nella formazione del patrimonio informativo relativo alle persone che hanno relazioni d'affari con l'intermediario.

Gli intermediari devono pertanto favorire lo scambio di informazioni utili per la compiuta conoscenza della clientela, sia fornendo alle strutture insediate all'estero notizie sui clienti che intendono svolgere oltre frontiera la loro attività, sia richiedendo alle strutture estere informazioni sulla loro operatività; inoltre, i sistemi informatici devono garantire l'utilizzo di un patrimonio informativo adeguato e aggiornato e consentire la possibilità di trarre evidenze integrate.

Ciascun intermediario è invitato a valutare se le iniziative assunte dai clienti per ampliare la propria attività a livello internazionale siano coerenti con l'attività economica svolta e i suoi possibili sviluppi; in tale ambito va prestata particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono soggetti insediati in Paesi segnalati come "non cooperativi" ovvero realizzate mediante transazioni commerciali o finanziarie non giustificate.

Per garantire l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, particolare rilievo assume l'ordinata tenuta dell'Archivio Unico Informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio. Un archivio nel quale siano correttamente registrate le informazioni previste dalla legge costituisce il presupposto per consentire la ricostruibilità dell'operatività della clientela.

Eventuali categorie di operazioni segnalate nell'Archivio Unico Informatico ancora manualmente devono essere inserite con procedure automatizzate nel più breve tempo possibile. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche.

3. I controlli interni

3.1 *Il sistema dei controlli interni*

Al fine di assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, alcune discipline di settore richiedono agli intermediari sottoposti a vigilanza di predisporre un efficace sistema dei controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi; in tale ambito rientra anche il "rischio di riciclaggio".

Il sistema dei controlli interni costituisce in ogni caso un presidio insostituibile per difendere l'integrità e l'autonomia aziendale.

La predisposizione di adeguate misure organizzative e la corretta attuazione delle procedure di analisi delle operazioni sospette forma oggetto dei controlli, anche ispettivi, da parte delle autorità di vigilanza di settore e dell'UIC (3).

I controlli maggiormente coinvolti ai fini antiriciclaggio sono quelli di linea, diretti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni e l'affidabilità dei flussi informativi, e quelli periodici, affidati al collegio sindacale e, laddove presenti, ai revisori interni ed esterni.

I controlli di linea devono individuare i presidi necessari per garantire la presenza di adeguate procedure di acquisizione ed elaborazione di tali informazioni. Tali procedure devono essere periodicamente verificate.

Flussi informativi tempestivi ed esaurienti, capaci di rappresentare correttamente i fatti di gestione, risultano di cruciale importanza per il rispetto della normativa antiriciclaggio. Il patrimonio dei dati raccolto nell'anagrafe dei clienti – primario archivio elementare che censisce gli utenti, anche occasionali, degli intermediari – deve essere attentamente tutelato; ogni intervento suscettibile di inficiare il mantenimento dei dati nell'archivio va precedentemente sottoposto al vaglio di una struttura di controllo.

Il crescente utilizzo in campo finanziario di canali distributivi basati su forme di comunicazione a distanza, tra i quali la rete *Internet*, può aumentare il rischio di un coinvolgimento degli intermediari in fenomeni di riciclaggio; la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto rendono più difficile conoscere le condizioni economiche della clientela e le motivazioni delle operazioni richieste.

Gli intermediari verificano che i sistemi informativi adottati consentano l'immediato aggiornamento dell'andamento della relazione con il cliente, la tempestiva informazione degli organi decisionali e una tendenziale condivisione delle conoscenze all'interno dell'azienda. Gli intermediari che operano diffusamente in tali comparti devono pertanto attivare gli opportuni controlli per verificare, specie in caso di importi significativi, la provenienza delle disponibilità finanziarie e acquisire le informazioni di base sulla natura dell'operazione.

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e, in particolare, degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. I sindaci devono periodicamente controllare la funzionalità e l'efficienza di tali meccanismi e valutare il permanere delle condizioni di qualità in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale, della struttura organizzativa e dell'articolazione dei canali distributivi.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia, il collegio sindacale deve avvalersi di tutte le unità organizzative deputate, all'interno dell'organizzazione aziendale, allo svolgimento di funzioni di controllo, prima tra tutte l'*internal audit*.

Anche i revisori esterni, laddove presenti, rivestono un ruolo essenziale; per programmare e svolgere efficacemente le proprie valutazioni sull'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio, infatti, essi devono conoscere il sistema dei controlli interni dell'azienda presso la quale svolgono l'incarico. Il collegio sindacale stabilisce collegamenti funzionali con tali soggetti al fine di essere informato su eventuali disfunzioni e anomalie gestionali che dovessero emergere nell'esercizio delle loro funzioni e che potrebbero costituire un utile elemento di valutazione per i sindaci ai fini dello svolgimento dei compiti di pertinenza.

---

(3) Per gli intermediari non abilitati a effettuare operazioni di trasferimento di importo rilevante i controlli sono svolti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

3.2 *La formazione del personale*

Gli intermediari pongono in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione. Le presenti "Istruzioni" devono essere divulgate e opportunamente illustrate a tutto il personale, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale presta l'attività lavorativa o la collaborazione.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

L'addestramento e la formazione del personale devono riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela. Tale attività deve essere estesa, su un piano più generale, all'importanza del principio della conoscenza del cliente, per consentire la ricostruzione del suo profilo finanziario.

Specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla struttura deputata a tenere i rapporti con l'UIC. A tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dagli intermediari. Annualmente deve essere sottoposta al Consiglio di amministrazione di ciascun intermediario una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Gli intermediari invitano il personale a verificare, prima di instaurare nuovi rapporti, l'effettiva iscrizione delle controparti negli albi previsti dalla legge per le varie forme di operatività. Non devono essere intrattenuti rapporti con soggetti abusivi, anche per la concorrenza sleale svolta nei confronti degli operatori legali; particolare attenzione va prestata al fenomeno dell'usura. In tale contesto va richiamata l'attenzione sulla figura di reato introdotto dall'art. 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che punisce i dipendenti che indirizzano una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

Il personale deve essere sensibilizzato affinché nell'anagrafe clienti e nell'Archivio Unico Informatico siano esattamente inseriti tutti i dati anagrafici della clientela e correttamente riportata l'indicazione dell'attività economica svolta.

Gli intermediari devono diffondere l'informativa ricevuta dall'UIC in merito all'eventuale esito negativo della segnalazione tra gli addetti alla struttura delegata a scambiare informazioni con l'UIC. Possono inoltre prevedere canali informativi interni diretti ai dipendenti che hanno contribuito alla valutazione preliminare alla segnalazione.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

3.3 *I controlli sull'operato di dipendenti e di collaboratori*

I competenti organi aziendali delineano una struttura dei controlli volta a prevenire o a far emergere tempestivamente eventuali episodi di infedeltà da parte dei dipendenti o degli altri collaboratori.

Con riferimento a singole strutture operative o aree di lavoro devono essere poste in evidenza operazioni ripetitive riconducibili agli indici di anomalia.

Vanno rilevate eventuali anomalie connesse alla assidua e non giustificabile presenza in azienda dei responsabili di settori considerati nevralgici ovvero al tenore di vita del tutto incoerente con i redditi percepiti.

Opportuni controlli devono essere previsti nel caso di trasferimento dei rapporti presso altra succursale del medesimo intermediario in occasione di correlati trasferimenti di dipendenti o collaboratori. Nel caso di clientela acquisita in relazione all'assunzione di dipendenti o alla stipula di contratti di collaborazione con personale proveniente da altri intermediari deve essere assicurato un attento ed esaustivo vaglio iniziale della clientela eventualmente acquisita.

La mancata comunicazione ai competenti organi aziendali di nuovi e significativi elementi negativi di valutazione della clientela va inquadrata come fenomeno di infedeltà da parte dei dipendenti o dei collaboratori, specie se con funzioni a rilevanza esterna.

Devono essere poi monitorate le ipotesi in cui singole succursali degli intermediari richiedano alla direzione generale approvvigionamento di contante o presentino transazioni in contante per importi non proporzionati rispetto alle presumibili esigenze dell'area di insediamento o della clientela servita.

Gli intermediari adottano strumenti atti a consentire la costante verifica dell'attività che transita per i collaboratori esterni, anche in un'ottica tesa a rilevare eventuali operazioni sospette poste in essere dai loro clienti, e prestano attenzione alla regolarità del comportamento dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dell'altro personale non dipendente.

3.4 *La moneta elettronica*

L'evoluzione in atto nei sistemi di pagamento richiama l'attenzione sulla possibilità di utilizzo a fini di riciclaggio della moneta elettronica (4). Gli orientamenti maturati in ambito europeo e le linee guida della Banca d'Italia (5) prevedono l'adozione di specifiche cautele sia nella definizione delle caratteristiche dello strumento di pagamento, sia relativamente alle modalità del suo utilizzo nell'ambito del circuito di riferimento.

Tali cautele vanno individuate con riguardo agli schemi operativi utilizzati in concreto, suscettibili di continui sviluppi indotti dall'innovazione tecnologica, e possono, ad esempio, riguardare: l'apposizione di limiti al valore degli acquisti; l'impossibilità di trasferire somme da un dispositivo elettronico a un altro ovvero, ove ciò sia consentito, la tracciabilità di detti trasferimenti (6); la determinazione di limiti di avvaloramento per un singolo dispositivo elettronico (ad esempio, per la singola carta) in linea con l'ammontare massimo presente nella scala dei tagli delle banconote; forme di controllo sui distributori di carte di pagamento e sugli esercizi convenzionati per il perfezionamento di transazioni concluse con l'utilizzo di tale strumento; la registrazione di richieste di rimborso anomale, per frequenza ovvero per ammontare, di somme relative a crediti in moneta elettronica.

---

(4) La moneta elettronica consiste in un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi corrispondenti e accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Tale strumento si può ricondurre a due principali tipologie: la ***card-based money*** (caricata su una carta di pagamento dotata o meno di microprocessore) e la ***software-based money*** (che si basa su ***software*** e viene caricata nella memoria del ***personal computer***). La moneta elettronica costituisce uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante che gli operatori, eventualmente protetti dalla garanzia di anonimato, possono scambiare anche a notevole distanza, localizzandosi in Paesi carenti di adeguati controlli.

(5) Contenuti rispettivamente, nel Rapporto sulla moneta elettronica della Banca Centrale Europea del 1998 e nel Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti del 1999.

(6) Tali trasferimenti di somme possono essere consentiti, per esempio, per utilizzare il credito residuo in un dispositivo di moneta elettronica, che potrebbe risultare non sufficiente per concludere una nuova transazione. Anche in questo casi, peraltro, è necessario adottare cautele atte a impedire l'avvaloramento senza limiti di un unico dispositivo elettronico; a tal fine, può tra l'altro essere prevista l'impossibilità di effettuare un nuovo trasferimento di somme prima di essere esaurito il credito residuo caricato su un diverso dispositivo.

4. La procedura di segnalazione

4.1 *L'iter segnaletico interno all'intermediario*

Ogni intermediario definisce e formalizza nella normativa interna una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette allo scopo di garantire certezza di riferimento per il personale, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura.

L'iter della segnalazione prevede una doppia valutazione delle operazioni sospette; tale procedura è strutturata sul modello operativo tradizionale delle banche e va interpretata alla luce dell'evoluzione tecnica dell'attività bancaria e delle modalità operative tipiche degli altri intermediari.

La procedura individuata da ciascun intermediario prevede un contenuto numero di livelli attraverso i quali transita la segnalazione prima di giungere al "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", indicato dalla normativa come "titolare dell'attività, rappresentante legale o suo delegato"; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale responsabile.

Nel percorso possono contemplarsi momenti di verifica e di controllo, eventualmente con l'ausilio di funzioni di supporto e di consulenza interna, senza che da ciò derivi pregiudizio per la riservatezza e l'efficienza della procedura.

L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione. Ciò agevola i controlli interni e assicura la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni che hanno determinato le decisioni assunte dai soggetti responsabili.

I competenti organi aziendali adottano misure tese ad assicurare che il personale a diretto contatto con la clientela sia pronto a dare impulso alla segnalazione. Va comunque sollecitata la sensibilità di tutto il personale che cura i rapporti con la clientela, sia esso addetto alle strutture centrali o a singoli punti operativi e senza distinzioni basate sulla tipologia del rapporto giuridico in base al quale è legato all'intermediario.

Il crescente ricorso da parte degli intermediari all'instaurazione e alla gestione di rapporti "a distanza" impone di prestare particolare attenzione alla definizione di procedure idonee. Nel caso di rapporti mediati da persone incaricate delle fasi di sviluppo e mantenimento delle relazioni a diverso titolo legate all'intermediario, l'impulso alla segnalazione deve partire proprio da tali collaboratori (7).

Qualora il rapporto con la clientela transiti unicamente per il personale con il quale non si instaurano relazioni continuative (ad es. addetti al *call center* o cc.dd. *phone banking*) ovvero attraverso il canale telematico (cc.dd. *e-banking* o *internet banking*) gli intermediari assumono iniziative volte comunque ad assicurare una adeguata conoscenza del cliente e della sua operatività. L'analisi del cliente prevede il ricorso a procedure di esame su base statistica delle operazioni effettuate e possono contemplare visite da parte di collaboratori esterni.

Il "responsabile aziendale dell'antiriciclaggio", prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi conoscitivi disponibili; in ogni caso è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente dalla struttura operativa.

La procedura deve prevedere momenti di scambio informativo tra i distinti livelli e una valutazione dell'operazione da parte di tutto il personale comunque coinvolto.

---

(7) Il coinvolgimento diretto dei promotori e degli agenti nella procedura di analisi delle operazioni sospette è stato sancito dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 374/99.

Nello svolgimento dei propri compiti è possibile che la funzione di *internal auditing*, anche se affidata a collaboratori esterni, e il collegio sindacale rilevino operazioni che, per caratteristiche economico-finanziarie, manifestano profili di anomalia. In tali ipotesi devono essere raccolte le informazioni rilevanti, anche avvalendosi delle strutture operative dell'intermediario e deve essere effettuata una prima valutazione sulla natura di tale operatività, procedendo, ove del caso, a trasmettere un'adeguata informativa al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio. In ogni caso, l'iter valutativo seguito deve essere ricostruibile su base documentale.

Tale procedura potrà essere seguita anche dal personale delle società incaricate della revisione contabile per le operazioni anomale eventualmente riscontrate nell'ambito della loro attività.

4.2 *La tutela della riservatezza*

Nell'ambito della procedura di segnalazione, gli intermediari adottano misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni; in tale ambito sono previste specifiche forme per la custodia degli atti e dei documenti in cui sono contenute le loro generalità.

La segnalazione inoltrata all'UIC deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante. Nella segnalazione sono riportati solo gli estremi della struttura che fa capo al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio.

Ogni diffusione non necessaria delle informazioni deve essere evitata all'interno dell'intermediario e all'esterno; la violazione di tale divieto è punita penalmente dalla legge n. 197/91.

4.3 *La sospensione delle operazioni*

La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni siano inoltrate all'UIC "senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione". Gli organi aziendali impartiscono quindi istruzioni idonee a consentire un equo contemperamento tra l'esigenza di tempestività e quella di effettuare un'adeguata valutazione dell'operazione.

La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione non può interpretarsi come possibilità di informare l'UIC oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi.

Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa dell'UIC.

Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l'operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati.

Gli intermediari possono preavvisare telefonicamente, via telefax o con strumenti telematici l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

4.4 *Il ricorso a programmi informatici di selezione delle operazioni*

La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni in base a parametri prefissati è rimessa all'autonomia organizzativa degli intermediari.

L'individuazione su base automatica di operazioni anomale non può che svolgere esclusivamente un ruolo di ausilio nella valutazione di operazioni con caratteristiche anomale in considerazione sia della possibilità di utilizzare *standard* prefissati solo per taluni indici di anomalia, sia della costante evoluzione delle tecniche di riciclaggio.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'intermediario per l'adeguatezza delle procedure interne di valutazione a garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla legge. La mancata selezione automatica non esclude la responsabilità dell'intermediario per l'omessa segnalazione di una operazione che si presentava sospetta.

Devono essere utilizzate procedure informatiche per l'individuazione automatica di indicatori di anomalia per l'operatività che transita su canali telefonici o reti telematiche.

Strumenti di rilevazione statistica sono infatti idonei a monitorare le operazioni effettuate sotto il profilo della ripetitività e della significatività di importo, avendo presente che tale operatività è caratterizzata da numerosi trasferimenti. Le operazioni evidenziate devono essere poi sottoposte ad analisi secondo l'ordinaria procedura di valutazione.

4.5 *La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l'UIC*

Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIC vanno applicate le disposizioni emanate dall'Ufficio (cfr. G.U. n. 201 del 29 agosto 1997).

La circolare dell'UIC specifica il contenuto della segnalazione indicando uno schema segnaletico articolato che gli intermediari devono compilare per fornire le informazioni necessarie per la qualificazione dell'operazione. Al fine di agevolare il compito dei segnalanti e ridurre i costi della procedura, l'UIC distribuisce a tutti gli intermediari un software *di supporto alla produzione delle segnalazioni che ne consente l'invio anche in forma cifrata.*

Il rapporto tra gli intermediari e l'UIC è incentrato su collaborazione, confidenzialità e fiducia. Le segnalazioni sono corredate da dettagliate informazioni sul profilo economico e finanziario del soggetto segnalato e sugli eventuali collegamenti (operativi, societari, ecc.) con altri soggetti.

Gli intermediari forniscono pronta ed esaustiva risposta alle eventuali richieste di informazioni; laddove emergano elementi ulteriori, integrano l'informativa già trasmessa.

Ciascun intermediario individua al proprio interno una struttura accentrata delegata a scambiare con l'UIC tutte le comunicazioni relative alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti richiesti dall'Ufficio; tale struttura fa capo al responsabile aziendale dell'antiriciclaggio.

Per gli intermediari di rilevanti dimensioni non può escludersi la possibilità di designare più delegati responsabili dei rapporti con l'Ufficio italiano dei cambi; in tali ipotesi va comunque assicurato il coordinamento dell'attività dei delegati e il loro accesso a tutte le informazioni in possesso dell'intermediario. Peraltro, i benefici che appaiono riconducibili allo sviluppo di una relazione costante tra l'Ufficio e il responsabile presso l'intermediario induce a limitare l'utilizzo di tale possibilità.

Gli intermediari organizzati in forma di gruppo possono adottare procedure unitarie e devono assicurare forme di collaborazione operativa che utilizzino le informazioni disponibili presso l'intero gruppo.

Nel caso di intermediari di ridotte dimensioni, potrebbe rilevarsi l'opportunità di condurre approfondimenti con l'ausilio degli organismi di categoria; all'interno di tali organismi potrà quindi essere individuata una struttura che effettui il vaglio di secondo livello sulle operazioni ritenute anomale e rivesta il ruolo di delegato nei rapporti con l'UIC.

Per la trasmissione delle segnalazioni gli intermediari devono utilizzare di regola procedure informatiche o telematiche.

PARTE SECONDA

INDICI DI ANOMALIA

Introduzione alla casistica

La normativa antiriciclaggio stabilisce l'obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, muovendo dalla considerazione dei connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate.

Con il termine "operazione" si intende non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma anche un insieme di movimentazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.

Il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, la configurazione oggettiva dell'operazione è di per sé neutra e quindi non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti. Operazioni che – per importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale – sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste da un altro cliente. Allo stesso modo, comportamenti in linea con la capacità economica e l'operatività svolta possono risultare anomali alla luce di altre notizie di cui l'intermediario dispone in virtù della propria attività.

La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma oggettiva dell'operazione in presenza delle quali l'intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti al fine di formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

L'elencazione contiene in primo luogo indicazioni di anomalia riferite a tutte le categorie di operazioni. Sono poi precisati ulteriori indici classificati secondo la tipologia degli strumenti utilizzati. E' infine dedicata specifica attenzione ai comportamenti dei clienti che effettuano operazioni che per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni risultano incoerenti con l'attività svolta o con la propria situazione economico-patrimoniale.

Per agevolare la lettura e la comprensione degli indicatori, vengono forniti taluni sub-indici esemplificativi, normalmente collegati alla specificità operativa degli intermediari.

L'elenco non deve essere considerato esaustivo, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Gli intermediari, sulla base della propria esperienza e del segmento di mercato nel quale operano, devono quindi integrare o specificare gli indicatori di anomalia. A tal fine potranno avvalersi dei criteri riportati nella prima parte del presente documento.

La casistica non va intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia individuati nelle Istruzioni non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un'operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio.

Gli indicatori sono formulati con riferimento all'ipotesi che il cliente sia conosciuto dall'intermediario, indipendentemente dal canale distributivo utilizzato (dipendenze, promotori finanziari, agenti assicurativi, canali telefonici o telematici, ecc.).

Per quanto concerne le operazioni sospette ricollegabili a profili fiscali, vanno tenute presenti le recenti modifiche al regime penale in materia tributaria. In tale contesto, per configurare l'ipotesi di illeciti penali connessi alle dichiarazioni fiscali, occorrerebbe conoscere, non solo i corrispettivi non dichiarati, ma anche la situazione soggettiva del contribuente per "ricostruire" l'ammontare dell'imposta evasa, ovvero essere venuti a conoscenza dell'inserimento di eventuali fatture false in dichiarazione. Viceversa, il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti è considerato delitto indipendentemente da qualsiasi soglia quantitativa; nella valutazione dei profili di sospetto in quest'ultimo caso va considerato che l'emissione di tali documenti, oltre a essere ritenuta una violazione di particolare gravità, può anche costituire un mezzo per celare altre fattispecie di natura delittuosa.

Nel caso di operazioni richieste da utenti occasionali, la valutazione – qualora le informazioni sulla capacità economica e l'attività svolta risultino insufficienti – deve concentrarsi soprattutto sulle caratteristiche tecniche dell'operazione, e in particolare sulla sua entità.

Nella fase di avvio di un nuovo rapporto l'intermediario deve assumere un atteggiamento improntato a maggiore prudenza. Qualora sia utilizzato il canale telematico o quello telefonico, un elemento di valutazione significativo è costituito dalle modalità dell'afflusso iniziale dei mezzi finanziari; qualora vi siano operazioni di importo rilevante e non suffragate da adeguate informazioni, l'intermediario può giungere fino a non accettare le operazioni richieste.

Qualora non si dia corso all'operazione e l'intermediario abbia comunque acquisito significativi elementi di sospetto, la segnalazione deve essere comunque inoltrata.

1. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni

1.1 Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori

- *frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero*
- *alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente*

1.2 Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione

- *frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall'attività svolta dal cliente*
- *accensione di più libretti di deposito bancari o postali al portatore o di altri titoli equivalenti per importi di poco inferiori al limite di registrazione*
- *prelevamento di ingenti somme mediante richiesta non motivata di assegni circolari di importo di poco inferiore al limite di registrazione*
- *liquidazione di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative effettuata richiedendo denaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito*
- *frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi unitari inferiori al limite di registrazione*

- *alimentazione di conti in essere presso società fiduciarie tramite frequenti afflussi di disponibilità soprattutto se provenienti da una pluralità di intermediari e con modalità tali da eludere l'obbligo di registrazione*

1.3 Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie

- *apertura e chiusura di rapporti utilizzati unicamente per l'esecuzione di specifiche operazioni*
- *afflussi finanziari di ingente ammontare, soprattutto se provenienti dall'estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati*
- *versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contante*

1.4 Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario

- *acquisto, per importi rilevanti, di strumenti finanziari, polizze assicurative ovvero beni in* leasing *a prezzi non coerenti con i correnti valori di mercato o con il loro prevedibile controvalore*
- *estinzione anticipata di un contratto avente a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuata dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante*
- *stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto strumenti finanziari seguito da un successivo, ravvicinato, contratto uguale ma di segno contrario e di prezzo difforme fra i medesimi clienti*
- *piani di investimento o polizze di assicurazione sulla vita di tipologia non coerente con l'età del cliente*
- *versamento di anticipi relativi a premi assicurativi o canoni di* leasing *che risultano, senza plausibili giustificazioni, di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta*
- *stipula di più contratti assicurativi sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto*

1.5 Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati

- *utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati a amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa*
- *rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non appaia giustificato*
- *stipula di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero di polizze assicurative con vincoli o pegni a favore di terzi ovvero con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare tali operazioni*

1.6 Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni

- *prestazioni di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero, da parte di terzi non conosciuti dei quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni in ordine ai rapporti commerciali o finanziari idonei a giustificare tali garanzie*
- *garanti, fornitori di beni in* leasing *o soggetti estranei al rapporto che, spontaneamente, intervengono se si verifica l'inadempimento del debitore e provvedono direttamente alla copertura dell'esposizione*
- *operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o per ammontare, non sono ricollegabili all'attività economica o alle caratteristiche del delegante*

1.7 Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione

1.8 Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come *centri off-shore* o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze

2. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica

2.1 Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze

2.2 Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente

2.3 Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente

- *richieste frequenti e per importi significativi di assegni circolari contro versamento di denaro contante, anziché con l'utilizzo delle disponibilità presso l'intermediario*
- *utilizzo frequente di contante per importi consistenti per effettuare, entro un breve intervallo di tempo, trasferimenti di fondi, soprattutto se con controparti insediate in paesi esteri*
- *rilevanti e/o frequenti versamenti di premi assicurativi per contante, privi di apparente giustificazione, soprattutto nel caso di stipulazione di più rapporti*
- *pagamento in contanti, per importi di rilevante ammontare, di somme dovute a seguito dell'utilizzo di carte di credito, specialmente se senza limitazioni di spesa*

2.4 Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente

- *cambio di banconote per importi significativi effettuato in un'unica soluzione o con cadenze ravvicinate, soprattutto se di taglio elevato*
- *cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con valuta di Paesi non comunitari effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi*
- *cambio di banconote in lire o valuta comunitaria con EURO effettuato nel periodo transitorio di introduzione dell'EURO, soprattutto se con elevata frequenza e per importi significativi*

2.5 Operazioni aventi a oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal distributore o dal *merchant* ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela

- *richieste eccessive di moneta elettronica ovvero reiterate richieste di rimborso del valore non speso di moneta elettronica da parte di singoli distributori*
- *volumi di vendita anomali rispetto al tipo di attività esercitata da parte di un singolo* merchant
- *richieste di rimborso frequenti o di elevato ammontare, anche se frazionato, da parte di clientela relative a somme concernenti crediti in moneta elettronica non utilizzati*

3. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative

3.1 Negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto corrente del cliente

- *presentazione di strumenti finanziari per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari, senza l'utilizzo del proprio conto corrente*
- *acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati di strumenti finanziari pagati con denaro contante*
- *disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero a cointestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto d'investimento*

3.2 Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE

3.3 Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni

- *immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi cointestatari, non giustificato da una logica di ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento*
- *ricorrenza di uno stesso nominativo come cointestatario di più contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi*
- *inusuale frequenza nelle variazioni degli intestatari dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell'investimento*
- *cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare la variazione*

4. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione

4.1 Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate

4.2 Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza

4.3 Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in *tranche*, non giustificata dai rapporti tra il cliente e i beneficiari

4.4 Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona

4.5 Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non convenienti,

ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo

4.6 In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del d.lgs. 174/95

4.7 Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs. 174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso

5. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi

5.1 Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi

5.2 Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica del cliente

5.3 Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta

5.4 Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle abitudini del cliente

5.5 Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio

5.6 Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente

5.7 Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti

6. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela

6.1 Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative

6.2 Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario

6.3 Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato

6.4 Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale

6.5 Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono a un intermediario o a un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso

– *clienti che per l'effettuazione di pagamenti derivanti da contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o da polizze assicurative si appoggiano a punti operativi lontani dalla zona di residenza o di attività ovvero variano frequentemente il punto operativo utilizzato*

6.6 Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione

6.7 Clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati

– *clienti che provvedono inaspettatamente a estinguere totalmente o parzialmente proprie obbligazioni*

– *clienti che chiedono la stipulazione di contratti assicurativi che comportano il versamento di premi di importo rilevante*

– *clienti che acquistano strumenti finanziari per importi significativi*

6.8 Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante

– *clienti che chiedono di non far transitare nel proprio conto somme affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario*

6.9 Clienti, o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari

6.10 Clienti che richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con configurazione illogica

– *apertura di numerosi conti presso il medesimo intermediario senza apparente giustificazione*

– *instaurazione di rapporti con numerosi intermediari nella stessa zona senza logica giustificazione*

01A1326

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Assicuratrice milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Assago. (Provvedimento n. 01790).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciata all'Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Assago (Milano), Milanofiori, strada 1, palazzo F1;

Vista la delibera assunta in data 6 dicembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 modificati solo nel testo; art. 19 inserito *ex novo*; articoli ex 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 modificati nel testo e rinumerati; ex art. 26 invariato nel testo ma rinumerato;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Assicuratrice Milanese S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Assago (Milano), con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 2 *(Denominazione - Sede - Durata - Oggetto).* — Introduzione della possibilità di istituire sedi, direzioni, agenzie o rappresentanze in Italia e all'estero»;

«Art. 4 *(Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)* Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:

a) esercizio dei rami: "La società ha per oggetto: l'esercizio diretto e indiretto dell'assicurazione in tutti i rami, diversi dall'assicurazione sulla vita, consentiti dalle disposizioni comunque vigenti in materia" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società ha per oggetto: l'esercizio diretto delle assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi; altri danni ai beni; responsabilità civile autoveicoli terrestri; responsabilità civile aeromobili; responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali; responsabilità civile generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria; nonché l'esercizio della riassicurazione attiva nei rami esercitati in via diretta");

b) assunzione di interessenze: ".... l'assunzione, nel rispetto della normativa prevista per le assicurazioni private diverse da quelle sulla vita, di interessenze e partecipazioni, anche di controllo, in società o enti collettivi; tale attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto nel decreto legislativo n. 385/1993" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... la partecipazione in altre società, compagnie od enti che svolgano attività nel campo delle assicurazioni e riassicurazioni")»;

«Art. 5 *(Capitale sociale).* — Nuova disciplina in materia di:

a) attribuzione al consiglio di amministrazione, da parte dell'assemblea straordinaria (giusta delibera assunta in data 6 dicembre 2000), della facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di L. 25.000.000.000: tempi e modalità;

b) possibilità per la società di ricevere dai soci finanziamenti entro i limiti consentiti dalla legge»;

«Art. 7 *(Capitale sociale).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di trasferimento delle azioni: "Le azioni sociali sono liberamente trasferibili" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni sociali sono trasferibili *mortis causa* secondo il diritto successorio; per il trasferimento di esse per atto tra vivi è invece riservato agli altri soci il diritto di prelazione (*pro quota* capitale e con diritto di accrescimento) da esercitarsi in base al valore reale delle azioni").

Soppressione, dal testo, dei commi riguardanti rispettivamente le modalità di determinazione del valore reale delle azioni e dei tempi e modalità d'esercizio del diritto di prelazione»;

«Art. 9 *(Assemblea).* — Sostituzione dell'espressione "gli azionisti" (in luogo della precedente «i titolari di azioni nominative") in materia di diritto di intervento in assemblea.

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di rappresentanza dei soci: "I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal codice civile" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Ogni azionista avente diritto di intervenire alla assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio, o coniuge, o ascendente, o parente entro il terzo grado, e purché verso il rappresentante non operi una delle esclusioni previste dall'art. 2372 del codice civile"...).

Nuova disciplina in materia di:

a) competenze del presidente dell'assemblea: constatazione della regolarità delle deleghe e disciplina del diritto di intervento in assemblea, dello svolgimento dei lavori assembleari nonché dell'ordine e delle modalità delle votazioni, comunque palesi;

b) assistenza del direttore generale alle assemblee»;

«Art. 11 *(Assemblea).* — Soppressione del comma relativo alla possibilità di fissare nell'avviso di convocazione dell'assemblea un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. Nuova disciplina in materia di:

a) tempi di approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con la possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 30 del decreto legislativo n. 173/1997;

b) convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria: tempi e soggetti preposti»;

«Art. 12 *(Assemblea).* — Soppressione, nel primo comma dell'articolo, della parola finale "stessa".

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del segretario:

"L'assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario, anche non azionista, e, occorrendo, due scrutatori, scelti tra gli azionisti intervenuti o fra i sindaci. La nomina di un segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti o i sindaci").

Nuova disciplina: constatazione delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria tramite verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario»;

«Art. 13 *(Assemblea).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di costituzione e deliberazioni dell'assemblea: "L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli articoli 2368 e 2369 del codice civile" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Per la validità delle costituzioni assembleari e delle relative deliberazioni occorre sempre la presenza ed il voto favorevole della metà più uno del capitale sociale, fatta eccezione per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per la quale si applica il disposto del terzo comma dell'art. 2369 codice civile»);

«Art. 14 *(Amministrazione).* — Introduzione dell'espressione «di amministrazione» dopo la parola "Consiglio", nel primo comma dell'articolo.

Sostituzione della parola "anni" (in luogo della precedente "esercizi") in materia di durata massima della carica degli amministratori.

Nuova disciplina: sostituzione dei membri del consiglio dimissionari o mancanti nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile»;

«Art. 15 *(Amministrazione).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina del presidente e del vice presidente: "Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente ed il vice presidente" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio ad ogni sua nomina o rinnovazione elegge nel proprio seno un presidente; può anche nominare uno o più vice presidenti autorizzati a fare le veci del presidente").

Nuova disciplina: delega di attribuzioni del consiglio ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri, con determinazione dei limiti della delega»;

«Art. 16 *(Amministrazione).* — Riformulazione dell'articolo in materia di riunioni del consiglio: "Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo di volta in volta designato, purché in Italia, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, dell'eventuale amministratore delegato, e qualora ne faccia richiesta, da almeno la metà dei suoi membri" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio si riunisce sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, o l'eventuale amministratore delegato, lo creda necessario, o ne sia fatta domanda dalla metà dei consiglieri o dai sindaci").

Sostituzione della parola "partecipazione" (in luogo della precedente "presenza") in materia di validità delle adunanze del consiglio di amministrazione.

Nuova disciplina in materia di:

a) possibilità di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in video o teleconferenza, condizioni ed effetti;

b) assistenza del direttore generale alle sedute del consiglio;

c) processi verbali del consiglio: trascrizione e sottoscrizione, soggetti preposti.

Riformulazione dell'articolo in materia di modalità delle deliberazioni del consiglio: "Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti: in caso di parità prevale il voto del presidente" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente")»;

«Art. 17 *(Amministrazione).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, spetta al consiglio di amministrazione deliberare in merito a: 1) gli indirizzi di gestione e l'assetto organizzativo della società; 2) l'attribuzione e l'uso della firma sociale; 3) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili, la costituzione di servitù ed ogni atto costitutivo, modificativo ed estintivo di garanzie reali; 4) l'assunzione e la cessione di partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) della società partecipata e comunque per un valore superiore a 5% (cinque per cento) del capitale sociale; 5) la nomina di rappresentanti esteri indicando i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei relativi Stati; 6) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi, all'infuori di quelli aventi carattere di particolare urgenza, nonché di quelli relativi ai premi, ai sinistri, ai rapporti di lavoro con gli impiegati ed alle locazioni di immobili di proprietà della società, atti che spettano disgiuntamente e singolarmente al presidente, al vice presidente e, se nominato all'amministratore delegato" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Al consiglio spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché per tutti gli atti di disposizione, anche per immobili, senza limitazione alcuna, compresa la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie d'atti")»;

«Art. 18 *(Amministrazione).* — Introduzione della parola "legale" con riferimento alla rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio;

inserimento nuovo art. 19 *(Amministrazione).* — Obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze»;

«Ex art. 19, rinumerato art. 20 *(Amministrazione).* — Introduzione dell'espressione "e ne determinerà il compenso" in ordine al potere del consiglio di amministrazione di nominare uno o più amministratori delegati»;

«Ex art. 20, rinumerato art. 21 *(Amministrazione).* — Introduzione delle espressioni "di amministrazione" riferita al consiglio e "e compenso" in ordine al potere dello stesso di nominare un direttore generale, condirettori e vicedirettori generali»;

«Ex art. 21, rinumerato art. 22 *(Amministrazione).* — Soppressione dell'espressione "a quelli" e sostituzione del numero dell'articolo "21" (in luogo del precedente "20") in materia di poteri del direttore generale»;

«Ex art. 22, rinumerato art. 23 *(Sindaci).* — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge").

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità;

b) retribuzione dei sindaci;

c) rinvio alle norme di legge in relazione a poteri, doveri e responsabilità;

d) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo: modalità;

e) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società;

f) requisiti di professionalità ed onorabilità dei sindaci;

g) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

h) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti»;

«Ex art. 23, rinumerato art. 24 *(Bilancio e riparto degli utili).* — Riformulazione dell'articolo: "... Il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali previste per le imprese di assicurazione" (in luogo della precedente previsione statutaria: "... Entro i termini di cui all'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e con le forme di legge, sarà compilato il bilancio e sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea")»;

«Ex art. 24, rinumerato art. 25 *(Bilancio e riparto degli utili).* — Sostituzione dell'espressione "l'accantonamento del .... a" (in luogo della precedente "prelevato il ... per la") in materia di destinazione di una quota degli utili a riserva legale e sostituzione dell'espressione "riserve speciali" (in luogo della precedente "speciali riserve")»;

«Ex art. 25, rinumerato art. 26 *(Scioglimento e liquidazione).* — Introduzione dell'espressione "ed il compenso" in ordine al potere dell'assemblea di nominare uno o più liquidatori»;

«Ex art. 26, rinumerato art. 27 *(Disposizioni generali).* — Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1511

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 2001.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 30 novembre 2000;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2402 del 31 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 163, relativo alla scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee, al primo anno viene aggiunto l' insegnamento di politica agraria comunitaria; al secondo anno viene aggiunto l'insegnamento di diritto comunitario dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 gennaio 2001

Il rettore: GIRONE

01A1409

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 26 gennaio 2001, n. 6** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2001), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Trasformazione

1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.

2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito «decreto legislativo», dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Riferimenti normativi:

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233.

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazione di diritto privato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1996, n. 161.

— Gli articoli 3, e 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, così recitano:

«Art. 3 *(Finalità delle fondazioni).* — 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio».

«Art. 16 *(Scritture contabili e bilancio).* — 1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciali, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministro del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conio della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è riportato nei riferimenti normativi dell'art. 2.

Art. 2.

Organi

1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:

a) un componente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *m),* del *testo unico approvato con* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Lo statuto è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.

3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, il secondo periodo sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.».

4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, *entro il 31 luglio 2003,* ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.

Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239.

Riferimenti normativi:

— L'art. 42, comma 2, lettera *m)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», così dispone:

«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)-l) (omissis);

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367:

«3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti dal corpo accademico».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367:

«Art. 6 *(Contenuto della deliberazione)*. — La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio».

— Si riporta il testo unico dell'art. 8 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367:

«Art. 8 *(Approvazione della deliberazione di trasformazione)*. — 1 . La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b),* di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6:

«Art. 10 *(Statuto)*. — 1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. *Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione.* Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione».

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239, recante «Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1999, n. 173.

Art. 3.

Disposizioni in tema di personale

1. *(Soppresso).*

2. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, terzo comma,* numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico *legato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o* dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data del 23 maggio 1998 restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

5. Al decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: «agli enti lirici» sono sostituite dalle seguenti: «alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*»;

b) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: «al momento della sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti privati al momento della loro partecipazione»; le parole: «che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8,» e le parole: «del predetto decreto che approva la trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto decreto».

6. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: «legge 14 agosto 1967, n. 800», sono inserite le seguenti: «,e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,».

Riferimenti normativi:

— Per la legge 14 agosto 1967, n. 800, si vedano i riferimenti normativi dell'art. 1.

Si riporta l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:

«Art. 6 *(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro)*.— 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge il maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

— Il terzo comma, numero 27, dell'art. 1 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», così recitano:

«Art. 1. — L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) - 26) *omissis*

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;».

«Art. 4. Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, a per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, c del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere *a) e b),* del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.»

Il comma 211 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, così dispone:

«211. I soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.»

— Gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificati dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, così recitano:

«Art. 24 *(Contributi dello Stato).* — 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato *alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)* sono determinati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concetto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni.

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:

a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera *e);*

b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;

d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini: istituzionali o dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera *c);*

e) considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Gli elementi indicati alla lettera *c)* del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.

4. Gli elementi indicati alla lettera *e)* del comma 2 sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.

5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota; predetta, è determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni.».

«Art. 25 *(Disposizioni tributarie).* — 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis,* comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c-quinquies),* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione *dai soggetti privati al momento della loro partecipazione,* per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto *di cui all'articolo 8,* e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione *del predetto decreto,* fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis,* comma 1, lettera *i),* e 65, comma 2, lettera *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di tuo spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.».

Il comma ottavo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, così recita:

«Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, *e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni*, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.

2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A1506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 gennaio 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Alexander Edemonds, console onorario di Gran Bretagna in Genova.

01A1411

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad istituire un deposito fiscale alla So.Se.Ma. S.r.l., in Livorno

Con decreto direttoriale n. 04/01015 del 24 gennaio 2001 la So.Se.Ma. S.r.l. di Livorno è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dei Paesi delle comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Livorno - via dell'Ecologia n. 5-7-9-11, con affidamento della gestione alla sig.ra Filippi Franca, nata il 20 marzo 1935 a Livorno.

01A1445

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Eridano 2», in Parma

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 gennaio 2001, i poteri conferiti al dott. Mauro Usuardi, commissario governativo della società cooperativa «Eridano 2» con sede in Parma, sono stati prorogati fino al 31 marzo 2001.

01A1410

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio cooperative edilizie Centro Nord», in Parma

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 gennaio 2001, i poteri conferiti al dott. Mauro Usuardi, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio Centro Nord» con sede in Parma, sono stati prorogati fino al 31 marzo 2001.

01A1412

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9275
Yen giapponese	108,59
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,63760
Corona svedese	8,9930
Franco svizzero	1,5372
Corona islandese	79,40
Corona norvegese	8,2165
Lev bulgaro	1,9539
Lira cipriota	0,57961
Corona ceca	34,577
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,62
Litas lituano	3,7110
Lat lettone	0,5742
Lira maltese	0,4090
Zloty polacco	3,7791
Leu romeno	24817
Tallero sloveno	215,5766
Corona slovacca	43,612
Lira turca	631613
Dollaro australiano	1,7252
Dollaro canadese	1,4145
Dollaro di Hong Kong	7,2343
Dollaro neozelandese	2,1256
Dollaro di Singapore	1,6181
Won sudcoreano	1163,69
Rand sudafricano	7,2900

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1630

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano

Si comunica che in data 9 gennaio 2001, è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Euroconsult società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 settembre 2000, a seguito della restituzione di detta società alla gestione ordinaria.

01A1327

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca popolare del Levante società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», in Bari, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 gennaio 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca popolare del Levante società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», con sede nel comune di Bari - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. avv. Francesco Capriglione è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

01A1328

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 16 gennaio 2001, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Baiano (Avellino) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. Roberto Aguiari è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

01A1329

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 15 gennaio 2001, ha nominato il sig. dott. Alessandro Grange commissario liquidatore e i sigg. prof. Roberto Aguiari, prof. avv. Giuseppe Santoni e dott. Francesco Giovanni Viti componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Baiano (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 gennaio 2001.

01A1330

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto dell'11 gennaio 2001, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo del Baianese, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Baiano (Avellino), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

01A1331

COMUNE DI TUGLIE

Approvazione definitiva del piano regolatore generale

La giunta della regione Puglia, con la deliberazione n. 1309 del 17 ottobre 2000, esecutiva (pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Puglia n. 155 supplemento del 29 dicembre 2000), ha approvato definitivamente il piano regolatore del comune di Tuglie (Lecce), adottato con delibera commissariale n. 1 del 25 giugno 1992, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 405/99, modificate e/o integrate dalle prescrizioni conclusive di cui ai paragrafi A, B, C, D, E ed F della relazione dell'assessore all'urbanistica riportata in premessa, decidendo, in ordine alle osservazioni prodotte, in conformità a quanto prospettato nella delibera di G.R. n. 405/99 del 20 aprile 1999, nonché al paragrafo D di detta relazione.

01A1164

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651037/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.